



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 93/12

di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO recante:

"Modifiche all'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)"

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/08/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/08/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 4
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Testo a confronto

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 - Progetto di legge n. 93/12^ pag. 12

Normativa comparata

L.R. Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 10 pag. 15
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

L.R. Marche 2 ottobre 2006, n. 14 pag. 26
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.

L.R. Emilia Romagna 28 luglio 2008, n. 16 pag. 33
Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale.

L.R. Campania 11 dicembre 2008, n. 18 pag. 69
Legge comunitaria regionale.

L.R. Toscana 22 maggio 2009, n. 26 pag. 77
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

L.R. Basilicata 5 ottobre 2009, n. 31 pag. 151
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.

L.R. Sicilia 26 aprile 2010, n. 10 pag. 161
Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee.

L.R. Lombardia 21 novembre 2011, n. 17 pag. 171
Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea.

L.R. Veneto 25 novembre 2011, n. 26 pag. 183
Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo

normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.

L.R. Umbria 11 luglio 2014, n. 11 pag. 199

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione.

L.R. Abruzzo 10 novembre 2014, n. 39 pag. 217

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

L.R. Lazio 9 febbraio 2015, n. 1 pag. 236

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio.

L.P. provincia autonoma Bolzano 12 ottobre 2015, n. 14 pag. 259

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

L.R. Molise 9 febbraio 2016, n. 2 pag. 265

Partecipazione della Regione Molise alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L.R. Puglia 9 aprile 2018, n. 11 pag. 280

Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 27 dicembre 2016, n. 43)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della [Costituzione](#), delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 delle [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano

materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della [legge 234/2012](#).

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della [legge 234/2012](#).
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della [legge 234/2012](#).
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni - Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della [legge 234/2012](#).

2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della [legge 234/2012](#).
2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della [legge 234/2012](#).
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della [legge 234/2012](#) con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della [legge 234/2012](#).
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della [legge 234/2012](#).
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;

- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
 3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
 - c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;

- b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
 5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
 6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11

(Misure urgenti)

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12

(Impugnazione di atti dell'Unione europea)

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:

- a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13

(Aiuti di Stato)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della [legge 234/2012](#). Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.

2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
 3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
 4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
 5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
 6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
 7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7 bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.¹*

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della [Costituzione](#), si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

¹ **Comma inserito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 234/2012](#).

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.

Testo a fronte



Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Progetto di legge n. 93/12^

“Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)”

Agosto 2022

<p align="center">Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 93/12[^]</p> <p>Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)</p>
<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.</p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni e la soppressione di operazioni esistenti.</p> <p>3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione</p>	<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.</p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.</p>

<p>consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.</p>	
--	--

L.R. Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 10 ⁽¹⁾.**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 aprile 2004, n. 14.

(2) Titolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 ottobre 2013, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17* della stessa legge). Il titolo originario era così formulato: «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.».

(3) In attuazione della presente legge vedi la *L.R. 6 maggio 2005, n. 11*, la *L.R. 26 maggio 2006, n. 9*, la *L.R. 14 giugno 2007, n. 14*, la *L.R. 21 luglio 2008, n. 7*, la *L.R. 30 luglio 2009, n. 13*, la *L.R. 9 agosto 2012, n. 15* e la *L.R. 11 ottobre 2013, n. 13*.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica ⁽⁴⁾.

2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione ⁽⁵⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(5) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea ⁽⁶⁾.

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'[articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)), in conformità alle disposizioni della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ⁽⁷⁾.

(6) Rubrica così sostituita dall'[art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Partecipazione alla formazione degli atti comunitari.».

(7) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lettere b\) e c\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 3*Legge europea regionale* ⁽⁸⁾.

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee ⁽⁹⁾.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento ⁽¹⁰⁾.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
 - a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione ⁽¹¹⁾;
 - b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale ⁽¹²⁾.

(8) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Legge comunitaria regionale.».

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(10) Il presente comma, già modificato dall'art. 54, comma 1, L.R. 30 luglio 2009, n. 13, è stato poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17

della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale titolo è completato dall'indicazione "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».

(11) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 4

Contenuti della legge europea regionale ⁽¹³⁾.

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca ⁽¹⁴⁾:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione ⁽¹⁵⁾;

c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;

d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge europea regionale sono allegati ⁽¹⁶⁾:

- a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse ⁽¹⁷⁾;
- b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
- c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

(13) Rubrica così sostituita dall'[art. 6, comma 1, lettera a\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Contenuti della legge comunitaria regionale.».

(14) Alinea così modificato dall'[art. 6, comma 1, lettera b\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(15) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, lettera c\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(16) Alinea così modificato dall'[art. 6, comma 1, lettera d\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(17) Lettera così sostituita dall'[art. 18, L.R. 6 maggio 2005, n. 11](#). Il testo originario era così formulato: «a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché di diretta applicazione per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse.».

Art. 5
Attuazione in via regolamentare.

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge ⁽¹⁸⁾.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'[articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere ⁽¹⁹⁾.

4. La legge europea regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lettera a\), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

[\(19\)](#) Comma così modificato dall'art. [7, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall'art. [7, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 6

Adeguamenti tecnici in via amministrativa.

1. Alle norme delle Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ⁽²¹⁾.

[\(21\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, comma 1](#), [L.R. 11 ottobre 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 7

Relazione al Consiglio regionale.

[1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima] ⁽²²⁾.

[\(22\)](#) Articolo abrogato dall'art. [54, comma 2](#), [L.R. 30 luglio 2009, n. 13](#).

Art. 8*Misure urgenti.*

1. A fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato ⁽²³⁾.

1-bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato ⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 6 maggio 2005, n. 11, poi così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 8-bis*Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive ⁽²⁵⁾.*

1. Gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3 ⁽²⁶⁾.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee ⁽²⁷⁾:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge europea regionale e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea ⁽²⁸⁾.

(25) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 agosto 2012, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono .

(26) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(27) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 9*Indicazione degli atti comunitari attuati.*

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee ⁽²⁹⁾.

2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse ⁽³⁰⁾.

(29) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata.».

(30) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 11 ottobre 2013, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

Art. 10*Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge.*

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 11

Modifiche all'articolo [1](#) della [legge regionale n. 9/1998](#).

1. All'articolo [1](#) della [legge regionale 19 maggio 1998, n. 9](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 7-bis le parole «il Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali»;

b) al comma 4 le parole «al Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali».

L.R. Marche 2 ottobre 2006, n. 14 [\(1\)](#).

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 12 ottobre 2006, n. 99.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 19 aprile 2016, n. 22](#).

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

Art. 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario.

1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005.

Art. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee.

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4

Contenuti della legge comunitaria regionale ⁽³⁾.

1. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari;

b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

(3) Con [L.R. 16 dicembre 2008, n. 36](#), in attuazione della presente legge, è stata approvata la legge comunitaria regionale 2008.

Art. 5

Rispetto della normativa comunitaria.

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge n. 11/2005.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.

3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.

Art. 6*Competenza del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto ⁽⁴⁾.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 21 maggio 2015, n. 130](#) e il punto 2, [Delib.Ass.Legisl. 9 novembre 2021, n. 20](#).

⁽⁵⁾ Vedi, anche, la Delib.Ass.Legis. 31 marzo 2015, n. 125, la Delib.Ass.Legis. 31 marzo 2015, n. 126, la [Delib.Ass.Legisl. 11 dicembre 2018, n. 84](#), il punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 30 luglio 2020, n. 118](#), il punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 30 luglio 2020, n. 119](#), il punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 8 giugno 2021, n. 14](#), la [Delib.Ass.Legisl. 14 aprile 2022, n. 32](#) e la [Delib.Ass.Legisl. 14 aprile 2022, n. 33](#).

Art. 7*Modifiche agli atti di programmazione comunitaria.*

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche al piano finanziario che comportano uno spostamento di risorse tra gli assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma in misura superiore al 3 per cento complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all'intero periodo di programmazione.

3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere ⁽⁶⁾.

4. Ogni atto di programmazione può indicare i contenuti che, se variati, ne determinano una modifica sostanziale ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 luglio 2020, n. 846](#), la [Delib.G.R. 3 agosto 2020, n. 1165](#) e la [Delib.G.R. 20 giugno 2022, n. 746](#).

⁽⁷⁾ Vedi, al riguardo, quanto disposto dal punto 3), [Delib.Ass.Legisl. 2 febbraio 2010, n. 153](#).

Art. 8

Sessione comunitaria del Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge n. 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;

b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;

c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;

d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.

2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.

Art. 9

Informazione al Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:

a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento comunitario;

b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;

c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

Art. 10

Modifiche al regolamento interno del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e di esame degli atti di programmazione di cui all'articolo 6.

2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è discusso nel corso della seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

L.R. Emilia Romagna 28 luglio 2008, n. 16 ⁽¹⁾.

Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 131.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Vedi, inoltre, la *Delib.G.R. 25 marzo 2019, n. 459*, la *Delib.Ass.Legisl. 28 maggio 2019, n. 202*, la *Delib.G.R. 24 giugno 2019, n. 1044*, la *Delib.G.R. 20 giugno 2022, n. 989* e la *Delib.Ass.Legisl. 14 giugno 2022, n. 85*.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge:

TITOLO I

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale ⁽⁴⁾

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1*Finalità e principi generali* ⁽⁵⁾.

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il Titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze ⁽⁶⁾.

1-bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza ⁽⁷⁾.

(4) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(5) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «Finalità.».

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 2*Principi generali* ⁽⁸⁾.

[1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare

sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione].

(8) Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 3

Cooperazione interistituzionale.

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Capo II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea ⁽¹⁰⁾

Art. 3-bis

Qualità della legislazione ⁽¹¹⁾.

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio".

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale.

3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5 e si informano reciprocamente sugli esiti.

4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall'[articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attività della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini.

6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.

(10) Rubrica così modificata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6](#).

(11) Articolo aggiunto dall'[art. 4, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6](#).

Art. 3-ter
Partecipazione ⁽¹²⁾.

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'articolo 21-quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge

regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 4

Rapporti Giunta - Assemblea legislativa ⁽¹³⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012* e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'*articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012*;

c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall'*articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012*;

d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge n. 234*

del 2012, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;

e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 22 della legge n. 234 del 2012*;

g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'*articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012*;

h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'*articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012*;

i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;

j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*).

2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Rapporti Giunta - Assemblea legislativa. 1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;

e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.».

Art. 4-bis*Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa ⁽¹⁴⁾.*

1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea.

2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, è trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte:

a) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorità del programma di lavoro annuale della Commissione europea;

b) le iniziative, legislative e non, nonché le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7;

c) l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell'[articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012](#);

d) l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente;

e) l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della

procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;

f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'articolo 4, commi 1 e 2;

g) l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che dà conto dell'attività di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.*

Art. 5

Sessione europea ⁽¹⁵⁾.

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'*articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.*

2. Per lo svolgimento della sessione europea entro il termine previsto nel comma 1, la Giunta regionale presenta il rapporto conoscitivo di cui all'articolo 4-bis.

3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione europea. A tale fine l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Sessione comunitaria. 1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.»

Art. 6

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea ⁽¹⁶⁾.

1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.

2. In attuazione dell'*articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012*, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell'istruttoria

svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012* la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.

4. L'Assemblea legislativa può chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'*articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012* nonché per richiedere l'apposizione della riserva di esame prevista dall'articolo 24, comma 5, della stessa legge.

5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012*, al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.

7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario. 1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.».

Art. 7

Sussidiarietà ⁽¹⁷⁾.

1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei

principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell'[articolo 25 della legge n. 234 del 2012](#), trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilità con il principio di sussidiarietà delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea.

3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.

4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'articolo 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

(17) Articolo così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Sussidiarietà. 1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.».

Art. 7-bis*Partecipazione al dialogo politico ⁽¹⁸⁾.*

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'articolo 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all'*articolo 9 della legge n. 234 del 2012*.

(18) Articolo aggiunto dall'*art. 11, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*.

Art. 8*Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.*

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea di cui all'articolo 5 ⁽¹⁹⁾.

2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici ⁽²⁰⁾.

3. Resta salva la possibilità di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente

comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalità previste dall'*articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012* ⁽²¹⁾.

(19) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 2, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.».

(21) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 3, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.».

Art. 9

Contenuto della legge europea regionale ⁽²²⁾.

1. La legge europea regionale ⁽²³⁾:

a) provvede al recepimento e all'attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento ⁽²⁴⁾;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi ⁽²⁵⁾;

c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti dell'Unione europea di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla

Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione ⁽²⁶⁾;

d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a), b), c) e d) ⁽²⁷⁾;

f) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari ⁽²⁸⁾;

g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati i termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea ⁽²⁹⁾.

(22) Rubrica così modificata dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(23) Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(24) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, lettere a) e b), L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(25) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 3, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(26) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 4, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(27) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 4, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(28) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 5, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 6, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*.

Art. 10

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE.

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e sui i tempi per l'esecuzione ⁽³⁰⁾.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

(30) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*.

Art. 11

Impugnazione di atti normativi dell'Unione europea ⁽³¹⁾.

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003* ⁽³²⁾.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo

stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà ⁽³³⁾.

3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

(31) Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(32) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(33) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Capo II-bis - Programmazione e procedure di notifica ⁽³⁴⁾

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea ⁽³⁵⁾.

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.

(34) Partizione inserita dall'art. 16, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione Europea. 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.».

Art. 12-bis

Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei ⁽³⁶⁾.

1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli 6 e 7. La Giunta informa l'Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.

2. Nell'ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all'articolo 5, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.

3. In attuazione dell'articolo 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall'Assemblea

legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l'Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.

4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 12-ter

Notifica delle discipline per le attività di servizi ⁽³⁷⁾.

1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalità stabilite dal [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonché le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa.

3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 12-quater
Notifica aiuti di Stato ⁽³⁸⁾.

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.

5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia

presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.

7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 13

Norme organizzative ⁽³⁹⁾.

[1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea].

(39) Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Capo III - Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14

Attività di rilievo internazionale della Regione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;

b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;

c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Art. 15

Rapporti Assemblea legislativa – Giunta.

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;

b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;

c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);

d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;

e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);

f) l'adozione degli atti di cui all'*articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004*, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'*articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003*;

g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16

Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato.

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'*articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003*, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'*articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003*, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17

Intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'*articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003*, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
 2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'*articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003*; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
 3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).
 4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.
 5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.
-
-

Art. 18*Accordi della Regione con Stati esteri.*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'*articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003*, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.
 2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'*articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003* anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'*articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003*; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'*articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003* nonché le misure che intende adottare al riguardo.
 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003*.
-
-

Art. 19*Indirizzi in materia di rapporti internazionali.*

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004*, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.
2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 20*Sessione sulle relazioni internazionali.*

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
 2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.
 3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.
-
-

TITOLO II**Rapporti interregionali. Attuazione dell'articolo 25 dello
statuto regionale****Art. 21***Intese con altre Regioni ⁽⁴⁰⁾.*

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.
3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative

all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

(40) In attuazione del presente articolo vedi l'art. 4, *L.R. 12 febbraio 2010, n. 5* (con cui è stata ratificata la *Delib.G.R. 8 febbraio 2010, n. 213*), la *L.R. 12 ottobre 2010, n. 9* e la *L.R. 26 luglio 2013, n. 13*. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 settembre 2018, n. 1449*.

TITOLO II-bis ⁽⁴¹⁾

Promozione e sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea

Art. 21-bis

Finalità ⁽⁴²⁾.

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, così come regolata dalla Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", nonché la diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene altresì la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.

(41) Partizione inserita dall'art. 21, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(42) Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 21-ter

Tipologia degli interventi ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:

a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;

b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché a far conoscere la storia dell'integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il

percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalità emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo;

c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

d) iniziative e progetti per facilitare la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.

(43) Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(44) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 settembre 2018, n. 1449*.

Art. 21-quater

Attuazione degli interventi ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo ⁽⁴⁷⁾.

2. Il programma stabilisce:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;

c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;

d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21-ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti

locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.

4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e l'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.

(45) Articolo aggiunto dall'*art. 24, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6*.

(46) Sull'applicabilità del presente articolo, vedi l'*art. 49, comma 1, L.R. 27 luglio 2018, n. 11*.

(47) Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 9 maggio 2022, n. 722*.

Art. 21-quinquies

Norme attuative ⁽⁴⁸⁾.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall' articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:

a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;

b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3-ter, comma 4;

c) le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'articolo 3-ter, comma 6;

d) le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo 4, comma 2 ⁽⁴⁹⁾.

2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.

3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.

5. Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attività di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.

6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

(48) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

(49) Vedi, anche, l'art. 27, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 22

Clausola valutativa ⁽⁵⁰⁾.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente;

b) attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;

d) attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziare, risultati raggiunti ed eventuali criticità riscontrate.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

(50) Articolo così sostituito dall'[art. 26, comma 1, L.R. 11 maggio 2018, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Monitoraggio. 1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.».

Art. 23

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 24

Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli [articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004](#).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. Campania 11 dicembre 2008, n. 18 [\(1\)](#).**Legge comunitaria regionale** [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 15 dicembre 2008, n. 51.

[\(2\)](#) Con regolamento n. 11/2010, approvato con [D.P.G.R. 9 aprile 2010, n. 94](#), è stata data attuazione alla [direttiva 2006/123/CE](#) ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 gennaio 2009, n. 67](#).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità.

1. La regione Campania, in conformità all'articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)) e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modificazioni, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge intende assicurare:

a) la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;

b) l'attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario;

c) un'organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale;

d) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea;

e) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea;

f) agli enti locali ed ai soggetti della società civile la conoscenza e la partecipazione alle attività dell'Unione europea ed ai suoi programmi e progetti.

Art. 2

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario.

1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari di cui alla legge n. 11/2005, articolo 3, commi 1 e 2, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 5 della medesima legge.

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 11/2005, articolo 5, comma 3.

Art. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee.

1. Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità

europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge.

Art. 4

Verifica della conformità dell'ordinamento regionale agli atti comunitari.

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto dalla legge n. 11/2005, articolo 8, comma 3.
 2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione consiliare competente che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio.
 3. La commissione consiliare competente, di volta in volta, informa della verifica effettuata le altre commissioni consiliari e la Giunta regionale.
-
-

Art. 5

Sessione comunitaria della Giunta e rapporto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie.

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno una volta all'anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di:
 - a) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti;
 - b) definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari e una corretta attuazione degli atti e degli obblighi comunitari;

c) comunicare e discutere le decisioni adottate dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), di cui alla legge n. 11/2005, articolo 2, rilevanti per la Regione.

2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di cui alla legge n. 11/2005, articolo 17, e del Comitato delle Regioni, di cui al Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, articoli 263, 264 e 265;

b) lo stato di avanzamento dei programmi per l'attuazione delle politiche comunitarie di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;

c) le misure da adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'anno in corso;

d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.

Art. 6

Ufficio comunitario regionale ⁽³⁾.

1. È istituito nell'ambito della Giunta regionale l'Ufficio comunitario regionale, di seguito denominato UCR, presso le istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles, quale ufficio di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la regione Campania e le istituzioni europee.

2. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o assessore suo delegato, e non è incluso in alcuna area di coordinamento.

3. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

a) costante informazione ed aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea riguardanti materie di interesse regionale al fine di informare tempestivamente la Giunta ed il Consiglio regionale;

b) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;

c) supporto al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, nonché ai rappresentanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;

d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

e) informazione, sostegno e supporto all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento comunitario;

f) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari della regione Campania.

4. [La Giunta regionale definisce l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell'UCR ⁽⁴⁾, in relazione ai compiti di cui al comma 3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza dell'ordinamento comunitario anche desumibile dall'esperienza lavorativa. Costituisce requisito indispensabile l'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. L'incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di cessazione dall'incarico del titolare, per qualunque motivo, si provvede alla nomina di un nuovo dirigente entro sessanta giorni dalla cessazione medesima. Al personale della Regione Campania in servizio a Bruxelles, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dal contratto decentrato integrativo, continuano ad essere applicate la misura minima prevista dal comma 3 dell'articolo 23 e la misura minima prevista dal comma 4 dell'*articolo 6 del [Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62](#)* (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, comma 138 a 142, della *[L. 23 dicembre 1996, n. 662](#)*), nonché le

ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo per quanto compatibili] ⁽⁵⁾.

5. L'Ufficio supporta, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa comunitaria, stagisti laureandi o laureati in materie comunitarie o laureati che frequentino master o scuole di specializzazione post-universitarie in materie comunitarie.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 gennaio 2009, n. 66](#).

(5) Comma dapprima modificato dall'art. [14, comma 2, L.R. 2 agosto 2018, n. 26](#) e poi abrogato dall'art. [19, comma 1, lettera c\), L.R. 7 agosto 2019, n. 16](#), a decorrere dall'8 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(4) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 30 gennaio 2009, n. 122](#).

Art. 7

Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di quest'ultima, può chiedere al Governo, ai sensi della [legge n. 131/2003, articolo 5](#), di proporre ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi.

2. La commissione consiliare competente può richiedere alla Giunta regionale l'utilizzo della procedura di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle richieste di impugnativa.

Art. 8*Informazione della Giunta al Consiglio regionale.*

1. La Giunta regionale, al di là degli obblighi previsti dall'articolo 5 della presente legge, assicura un'informazione costante al Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.
 2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, in ottemperanza a quanto previsto dalla [legge n. 131/2003](#), articolo [7](#).
 3. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
-
-

Art. 9*Organizzazione del sistema di informazione regionale.*

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema informatico, al fine di assicurare ai cittadini singoli e associati, agli enti pubblici, alle imprese ed alle parti sociali una organica informazione e la migliore conoscenza delle istituzioni comunitarie e delle opportunità offerte dalle politiche comunitarie.
-
-

Art. 10*Norma transitoria.*

1. L'attivazione dell'UCR comporta la contestuale soppressione dell'ufficio di rappresentanza di Bruxelles della regione Campania.
-

Art. 11*Norma finanziaria.*

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto previsto al Cap. 84 -unità previsionale di base 6.23.51- ed al Cap. 180 - unità previsionale di base 6.23.52- del bilancio del corrente anno.

Art. 12*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. Toscana 22 maggio 2009, n. 26 ⁽¹⁾.**Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana ^{(2) (3) (4)}.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 18, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 296*, il *D. Dirig. reg. 7 dicembre 2012, n. 5759*, la *Delib.G.R. 11 dicembre 2012, n. 1078*, il *D. Dirig. reg. 16 maggio 2013, n. 1706*, il *D. Dirig. reg. 16 maggio 2013, n. 1707*, la *Delib.G.R. 15 luglio 2013, n. 570*, il *D. Dirig. reg. 30 giugno 2014, n. 2677*, il *D. Dirig. reg. 2 novembre 2016, n. 11985* e il *D. Dirig. reg. 6 ottobre 2017, n. 15144*.

(3) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, *L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(4) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, *L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#));

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ⁽⁵⁾;

Vista la [legge 11 agosto 2014, n. 125](#) (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) ⁽⁶⁾;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Considerato quanto segue

1. Le novità introdotte a livello ordinamentale - il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l'articolo 117, la [L. n. 131/2003](#) (legge La Loggia), la [L. n. 234/2012](#), il nuovo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 - e l'accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo ⁽⁷⁾;

2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell'Unione Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l'esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L'[articolo 6 della L. n. 131/2003](#) e la [L. n. 234/2012](#) hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali ⁽⁸⁾;

3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all'azione regionale attraverso uno strumento legislativo unico

-vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, -e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;

4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall'attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell'Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all'estero con la istituzione della "Giornata dei toscani nel mondo" da tenersi con cadenza annuale ⁽⁹⁾;

5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione ⁽¹⁰⁾;

6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;

7-bis. Nell'ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Festa dell'Europa promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e

la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea ⁽¹¹⁾;

8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;

9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;

10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;

Si approva la presente legge

(5) Capoverso così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);».

(6) Capoverso così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);».

(7) Punto così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2020, n. 51*, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 83, comma 1, della medesima legge*).

(8) Punto così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2020, n. 51*, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 83, comma 1, della medesima legge*).

(9) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall'attuazione degli stessi - con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale - e dalle attività in favore dei toscani all'estero. Per quest'ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi è rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione;».

(10) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: "5. È necessario prevedere un "regime provvisorio" per alcuni organismi relativi ai toscani all'estero -restano in carica fino alla prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero -e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attività internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verrà adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti;".

(11) Punto aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 marzo 2021, n. 10*.

CAPO I ⁽¹²⁾

Principi generali

Art. 1

Oggetto ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l'ordinamento della Regione Toscana:

a) alla [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#));

b) alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ⁽¹⁵⁾.

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

e) attività in favore dei toscani all'estero ⁽¹⁶⁾.

3. [La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalità di raccordo ed integrazione delle attività europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonché delle attività europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale] ⁽¹⁷⁾.

(12) Il presente titolo è stato sostituito dal Capo I, ai sensi dell'[art. 2, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

(13) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(14) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(15) Lettera così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).».

(16) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo normativo comunitario dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione internazionale e attività in favore dei toscani all'estero.».

(17) Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 2

Principi ispiratori e finalità ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:

a) promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica ⁽²⁰⁾;

b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità ⁽²¹⁾;

c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;

d) riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;

e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;

f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all'articolo 51.

(18) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(19) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(20) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed ampliamento dell'Unione europea;».

(21) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «b) promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e alla solidarietà tra i popoli;».

Art. 3 *Obiettivi* ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

1. Per disciplinare le attività di cui all'articolo 1, comma 2 e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi ⁽²⁴⁾:

a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;

b) favorire la cooperazione interregionale;

c) [adeguare l'ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie] ⁽²⁵⁾;

d) garantire il coinvolgimento e l'integrazione degli enti locali e della società civile;

e) [coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attività di rilievo internazionale] ⁽²⁶⁾.

(22) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(23) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(24) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(25) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(26) Lettera abrogata dall'art. 53, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 4

Poteri di indirizzo del Consiglio regionale ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l'esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.

(27) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(28) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[TITOLO II

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari] ⁽²⁹⁾

Capo II - Formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea ⁽³⁰⁾

[Sezione I - Formazione degli atti comunitari] ⁽³¹⁾

Art. 5

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea ^{(32) (33) (34)}.

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea previste dall'*articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234* (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall'*articolo 24, comma 3, della l. 234/2012*, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.

(29) Titolo soppresso dall'*art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(30) Il presente Capo è stato sostituito dal Capo II, ai sensi dell'*art. 6, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Capo I - Formazione e attuazione degli atti comunitari».

(31) Sezione soppressa dall'*art. 6, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 -Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella

formazione degli atti dell'Unione europea. -1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell'Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all'articolo 3, commi 1 e 2, ed all'articolo 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze ed attività.

2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 11/2005, può autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.».

(33) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(34) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 6

Sessione europea ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della L. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'articolo 29, comma 3, della L. 234/2012.

2. Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'articolo 24, comma 3, della L. 234/2012 previsti nell'annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività

svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6 - Informazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale sull'attività svolta in sede europea. -1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Regione in ambito comunitario.

2. Il Presidente del Consiglio regionale informa periodicamente il Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dal Consiglio regionale in ambito comunitario.».

(36) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(37) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[Sezione II - Attuazione delle norme e atti comunitari] ⁽³⁸⁾

Art. 7

Legge europea regionale ⁽³⁹⁾.

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l'intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:
 - a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell'Unione europea;
 - b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell'Unione europea;
 - c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
 - d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:
 - a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
 - b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

(38) Sezione soppressa dall'art. 7, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: "Art. 7. Legge comunitaria regionale 1. La Giunta regionale presenta periodicamente un disegno di legge comunitaria regionale recante nel titolo l'intestazione "legge comunitaria regionale".

2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria regionale dà attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura l'adeguamento ad essi dell'ordinamento regionale mediante disposizioni:

a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto con norme o atti comunitari;

b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti comunitari;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione.

3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria regionale riferisce, in particolare:

a) sul processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto comunitario;

b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui è coinvolta la Regione.

4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresì l'elenco degli atti comunitari cui la Giunta regionale intende dare attuazione con regolamento."

Art. 8

Adeguamenti tecnici ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾,

1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:

a) è data attuazione alle norme dell'Unione europea che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti europei già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale ⁽⁴²⁾;

b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l'attuazione di atti dell'Unione europea ⁽⁴³⁾.

2. [Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera a), recano nel titolo gli estremi identificativi del provvedimento attuato] ⁽⁴⁴⁾.

3. [Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e comunicate al Consiglio regionale] ⁽⁴⁵⁾.

(40) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(41) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(42) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(43) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(44) Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(45) Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 8.1

Recepimento degli atti dell'Unione europea ⁽⁴⁶⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della L. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le deliberazioni di cui all'articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell'Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.

(46) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 8-bis

Diffusione della cultura europea ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾,

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea.

3-bis. In occasione della celebrazione della Festa dell'Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾.

3-ter. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa ed il relativo finanziamento ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(47) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*.

(48) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(49) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(50) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 13 aprile 2022, n. 45*.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 marzo 2021, n. 10*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 marzo 2021, n. 10*.

(52) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 9 aprile 2021, n. 40*.

(54) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 9 aprile 2021, n. 40*.}

Capo III - Regione e Unione europea ⁽⁵⁵⁾

[Sezione I - Programma regionale di sviluppo] ⁽⁵⁶⁾

Art. 9

Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea ^{(57) (58) (59)}.

[1. Il programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea].

(55) Il presente Capo è stato sostituito dal Capo III, ai sensi dell'*art. 11, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. «Capo II - Regione e Unione europea»

(56) Sezione soppressa dall'art. 11, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(57) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

(58) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(59) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[Sezione II - Notifiche all'Unione europea] ⁽⁶⁰⁾

Art. 10

Notifica dei regimi di aiuto ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

[1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea.

2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012].

(60) La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13), è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

(61) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Notifica dei regimi di aiuto. 1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea.».

(62) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'[art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29](#).

Art. 11

Notifica delle discipline per le attività di servizi ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

[1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006].

(63) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'[art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29](#).

(64) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(65) Ai sensi dell'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 12

Notifica delle regole tecniche ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾.

[1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽⁶⁹⁾.

2. La notifica è effettuata unitamente:

a) ad un'esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;

b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.

3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della *direttiva 2006/123/CE*, la loro notifica soddisfa anche l'obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all'articolo 11].

(66) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29*.

(67) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(68) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(69) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

Art. 13

Modalità delle notifiche ^{(70) (71) (72)}.

[1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all'obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:

a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;

b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2].

(70) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29*.

(71) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(72) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[Sezione III - Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles] ⁽⁷³⁾

Art. 14

.Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles ^{(74) (75) (76)}.

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles ⁽⁷⁷⁾.

2. L'ufficio di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente:

a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo europeo ⁽⁷⁸⁾;

b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell'ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) "Legge forestale della Toscana"), e del relativo regolamento di attuazione emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R](#) (Regolamento di attuazione della [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) Legge forestale della Toscana"), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale ⁽⁷⁹⁾.

3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell'ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.

4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.

5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni europee comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con altre regioni europee e reti interregionali europee ⁽⁸⁰⁾.

(73) Sezione soppressa dall'art. 14, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(74) Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Ufficio».

(75) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(76) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(77) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(78) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(79) Lettera dapprima sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 19 febbraio 2016, n. 12 e poi così modificata dall'art. 15, comma 4, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «b) può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane.».

(80) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 19 febbraio 2016, n. 12 e dall'art. 15, comma 5, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 15

Personale ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾.

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità è corrisposta per un importo pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al

personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero ⁽⁸³⁾.

2-bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente del 1° aprile 1999, se spettanti ⁽⁸⁴⁾

(81) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(82) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(83) Comma dapprima sostituito dall'art. 58, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 19 febbraio 2016, n. 12, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'indennità è pari a quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.».

(84) Comma dapprima aggiunto dall'art. 41, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e poi sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. Al personale assegnato all'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14, successivamente alla data del 31 dicembre 2009, l'indennità mensile è corrisposta fino al 50 per cento di quella spettante ai sensi dei commi 1 e 2.».

[TITOLO III

Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace] ⁽⁸⁵⁾

Capo IV - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace ⁽⁸⁶⁾

Art. 16

Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace ^{(87) (88) (89)}.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all'articolo 71, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo ⁽⁹⁰⁾.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) promuove i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale ⁽⁹¹⁾;

b) promuove le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il Governo italiano ⁽⁹²⁾;

c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l'unità e l'identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;

d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;

e) sostiene le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente capo ⁽⁹³⁾.

(85) Titolo soppresso dall'*art. 16, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(86) Il presente Capo è stato sostituito dal Capo VI, ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Capo I - Principi»

(87) Rubrica così sostituita dall'*art. 17, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Principi»

(88) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(89) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(90) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(91) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(92) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(93) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 4, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

[Capo II - Accordi ed intese] ⁽⁹⁴⁾

Art. 17

Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati ^{(95) (96)}.

1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell'*articolo 6, comma 1, della L. n. 131/2003*.

(94) Capo soppresso dall'*art. 18, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(95) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(96) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 18

Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 6, commi 2 e 3, della L. n. 131/2003*.

2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.

(97) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(98) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 19

Indirizzi del Consiglio Regionale ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l'espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 4 della presente legge.

1-bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni. Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi. ⁽¹⁰¹⁾.

(99) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(100) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(101) Comma dapprima aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e poi così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 20

Trattative e stipulazione ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell'accordo o dell'intesa.

2. Il Presidente della Giunta regionale:

a) attiva le procedure per gli adempimenti dell'articolo 6, commi 2 e 3, della L. n. 131/2003;

b) è l'organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. n. 131/2003;

c) sottoscrive e le intese ⁽¹⁰⁴⁾.

(102) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(103) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(104) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

Art. 21

Approvazione ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾.

1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ⁽¹⁰⁷⁾.

(105) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(106) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(107) Vedi, anche, il punto 1, Delib.G.R. 24 settembre 2019, n. 70.

Art. 22

Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾.

1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L'atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l'adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.

(108) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(109) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 23

Funzioni del Consiglio regionale ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in conformità all'articolo 5 della *legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4* (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale):

a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;

b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell'ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l'attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

3-bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può approvare progetti d'intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. n. 20/2008](#)). La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d'intesa con lo stesso Ufficio di presidenza ⁽¹¹²⁾.

(110) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(111) Ai sensi dell'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(112) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 42, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75](#) e poi così modificato dall'[art. 54, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 24

Finalità delle attività di partenariato ^{(113) (114)}.

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono ⁽¹¹⁵⁾:

a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea;

b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;

c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;

e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell'uomo.

(113) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(114) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(115) Alinea così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:».

Art. 25

Interventi di partenariato internazionale ^{(116) (117)}.

1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato

e nell'ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.

2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell'area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell'ambiente.

3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.

4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.

(116) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(117) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 26

Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁾.

1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie ⁽¹²⁰⁾.

2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.

4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 45 ⁽¹²¹⁾.

(118) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(119) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(120) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

(121) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 45 dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.».

Art. 27

Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾.

1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.

2. Per l'anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative

volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell'articolo 43.

(122) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(123) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[TITOLO IV

Interventi a favore dei toscani nel mondo] ⁽¹²⁴⁾

Capo V-Interventi a favore dei toscani nel mondo ⁽¹²⁵⁾

Art. 28

Oggetto degli interventi ⁽¹²⁶⁾.

1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale: a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana; b) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero; c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana; d) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza; e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana. 2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo. 3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei

cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

(124) Titolo dapprima modificato dall'art. 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e poi soppresso dall'art. 21, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(125) Capo aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(126) Articolo dapprima modificato dagli articoli 1 e 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Oggetto degli interventi. 1. La Regione attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione statale:

a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;

b) interventi socio-assistenziali anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno cinque anni di permanenza all'estero e versano in condizioni di particolare disagio economico;

c) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;

d) iniziative formative, in particolare per i giovani;

e) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza;

e-bis) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.».

Art. 29*Destinatari degli interventi ⁽¹²⁷⁾.*

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:

a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.

(127) Articolo così sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 29. Destinatari degli interventi. 1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui erano residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi ;

- c) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
- d) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
- e) gli enti locali della Toscana;
- f) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
- g) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere e) ed e-bis).

2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 detta i criteri per la definizione della temporaneità della residenza all'estero.

3. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 16, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 30

Associazioni e gruppi di toscani nel mondo ⁽¹²⁸⁾ ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾.

1. Agli effetti del presente capo, sono riconosciute quali associazioni dei toscani nel mondo le associazioni costituite da almeno due anni che ⁽¹³¹⁾:

a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;

b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;

c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.

2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:

a) riconosce le associazioni ed i gruppi;

b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;

c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1 ⁽¹³²⁾ ⁽¹³³⁾.

3-bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1 ⁽¹³⁴⁾.

3-ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione ⁽¹³⁵⁾.

(128) Rubrica così sostituita dall'*art. 4, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Associazioni e gruppi di toscani all'estero.».

(129) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(130) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(131) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9* e dall'*art. 24, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(132) Lettera così sostituita dall'*art. 24, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «c) provvede alla

eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.».

(133) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale, sentito il Coordinamento continentale interessato:

(134) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(135) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 31

Associazioni dei giovani toscani nel mondo ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾.

1. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trentadue anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e c) ⁽¹³⁹⁾.

2. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti ⁽¹⁴⁰⁾.

(136) Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(137) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(138) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(139) Comma così modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(140) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*.

Art. 32

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾.

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al capo V della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero ⁽¹⁴³⁾.
 2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
 - a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
 - b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
 3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali.
 5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
 6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
-

(141) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(142) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(143) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 33

Giornata dei toscani nel mondo ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁴⁶⁾,

1. È istituita la Giornata dei toscani nel mondo, da tenersi annualmente in data proposta dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all'articolo 36, comma 3 ⁽¹⁴⁷⁾.

(144) Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(145) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(146) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(147) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 26, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 34

Assemblea dei toscani nel mondo ⁽¹⁴⁸⁾ ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾,

[1. È istituita l'Assemblea dei toscani nel mondo, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero ⁽¹⁵²⁾.

2. L'Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:

a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;

b) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;

c) i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39 ⁽¹⁵³⁾.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione degli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità dei toscani nel mondo ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui all'articolo 43 ⁽¹⁵⁴⁾;

b) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano i toscani nel mondo e loro famiglie ⁽¹⁵⁵⁾;

c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

d) cura, tramite il suo presidente, dei rapporti con enti pubblici e associazioni nazionali ed internazionali anche al fine di coordinare interventi e predisporre iniziative comuni;

e) designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel Comitato direttivo di cui all'articolo 36 ⁽¹⁵⁶⁾.

3-bis. Con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l'assemblea si può riunire in una specifica sessione "giovani", la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'articolo 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo ⁽¹⁵⁷⁾].

(148) Articolo abrogato dall'[art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

(149) Rubrica così modificata dall'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(150) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(151) Ai sensi dell'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(152) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(153) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. L'Assemblea dei toscani all'estero è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;

b) rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 30;

c) i coordinatori continentali di cui agli articoli 38 e 39.».

(154) Lettera così modificata per effetto dell'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(155) Lettera così modificata per effetto dell'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(156) Lettera così sostituita dall'[art. 7, comma 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «e) nomina dei rappresentanti dei coordinamenti

continentali nel Comitato direttivo di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b).».

(157) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 4, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

Art. 35

Forum dei giovani toscani all'estero ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾.

[1. È istituito il Forum dei giovani toscani all'estero, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il Forum dei giovani toscani all'estero è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'articolo 31;

b) dai coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero.

3. Il Forum elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore dei giovani delle comunità all'estero ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui al titolo V della presente legge].

(158) Articolo abrogato dall'art. 8, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(159) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(160) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 36*Consiglio dei toscani nel mondo* ⁽¹⁶¹⁾.

1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;

c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.

2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:

a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;

b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;

c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;

d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;

e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero che hanno sede nel territorio toscano ⁽¹⁶²⁾;

f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;

g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.

2-bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito ⁽¹⁶³⁾.

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.

4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.

5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della [legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#) (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura. 8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

(161) Articolo così sostituito dall'[art. 9, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#) e dall'[art. 27, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Comitato direttivo dei toscani nel mondo. 1. È istituito il Comitato direttivo dei toscani nel mondo, con funzioni di:

a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani nel mondo e loro famiglie;

b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.

2. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

3. Del Comitato direttivo fanno parte, nel numero e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 37, i coordinatori di area geografica, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero, delle associazioni rappresentative delle categorie economiche, della Conferenza Regione-Università, delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo e delle organizzazioni del tempo libero.

4. Il regolamento di cui all'articolo 37 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato direttivo.

5. Il Comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l'esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.

6. I componenti del Comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei toscani nel mondo.».

(162) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;».

(163) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

Art. 36-bis

Consultazioni per via telematica ⁽¹⁶⁴⁾.

1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.

2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;

c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.

3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.

(164) Articolo aggiunto dall'*art. 28, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

Art. 37

Regolamento ⁽¹⁶⁵⁾ ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾.

[1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina gli organi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 per ciò che concerne:

a) la specificazione della composizione nei casi in cui non sia già definita dai relativi articoli;

b) le modalità di nomina dei componenti nel rispetto della *L.R. n. 5/2008*;

c) le procedure di elezione quando previste;

d) la durata in carica;

e) le modalità di convocazione e funzionamento, con possibilità di utilizzo della tecnologia telematica.

1-bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 29;

b) l'individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge;

c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all'articolo 30 ⁽¹⁶⁹⁾].

(165) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(166) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 19/R.

(167) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(168) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(169) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

Art. 38

Coordinamenti di area geografica ⁽¹⁷⁰⁾.

1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:

- a) Europa/Mediterraneo;
- b) America del nord;
- c) America del sud-ispanofona;
- d) America del sud-lusofona;
- e) Australia/sud Africa/Asia.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori;

b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.

3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento.

4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie. 5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati. 6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.

(170) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 29, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 38. Coordinamenti di area geografica. 1. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica che fanno parte del Comitato direttivo;

b) promuovere, coordinare e gestire in collaborazione con gli uffici regionali le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;

d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo e il Comitato direttivo.

2. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti o loro delegati di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento. Qualora cessino dalla carica di presidente delle associazioni, i rappresentanti del coordinamento di area geografica nel Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 36 continuano a far parte del coordinamento stesso per la durata del Comitato.

3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.».

Art. 39

Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo ⁽¹⁷¹⁾.

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.

(171) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 30, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. 1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo;

b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo ed il Comitato direttivo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.».

Art. 40

Rimborsi spese ⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾,

[1. Ai componenti degli organismi di cui al presente titolo è riconosciuto il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente dell'Assemblea dei toscani nel mondo ⁽¹⁷⁵⁾,

2. Per la partecipazione alle sedute degli organismi collegiali, ai medesimi componenti è riconosciuto altresì un gettone di presenza di euro 30,00 ⁽¹⁷⁶⁾.

3. Al vicepresidente dell'Assemblea dei toscani all'estero residente in Italia è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo vicepresidente l'indennità spetta nella misura lorda del 10 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali ⁽¹⁷⁷⁾].

(172) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(173) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(174) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(175) Comma così modificato dall'art. 13, commi 1 e 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(176) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Il testo originario era così formulato: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai medesimi componenti è riconosciuta altresì un'indennità giornaliera di sessanta euro, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

(177) Comma abrogato dall'art. 13, comma 4, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

Art. 41

Regime provvisorio ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾,

[1. Gli organi di cui agli articoli 9, 9-bis, 10 e 11 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei toscani all'estero), in carica all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla

prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

2. Le associazioni dei toscani all'estero e dei giovani toscani all'estero e i relativi coordinamenti continentali, già riconosciuti dalla Regione ai sensi della L.R. n. 19/1999, mantengono il riconoscimento anche agli effetti della presente legge e adeguano ove necessario i propri ordinamenti alla legge stessa].

(178) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(179) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(180) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

CAPO VI ⁽¹⁸¹⁾

Programmazione delle attività internazionali

Art. 42

Finalità del piano integrato delle attività internazionali ^{(182) (183) (184)}.

[1. Al fine di assicurare, in un quadro coerente, efficacia ed efficienza alle azioni previste nella presente legge, nonché di favorire e promuovere l'integrazione delle attività svolte a livello internazionale dalla Regione, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di attività internazionali.

2. L'unificazione delle procedure di cui al comma 1 si realizza attraverso il piano integrato per le attività internazionali ⁽¹⁸⁵⁾.

3. Sono esclusi dalle procedure di unificazione di cui al comma 2, gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione, che restano disciplinati dal

piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità ⁽¹⁸⁶⁾].

(181) Il presente Titolo è stato sostituito dal Capo VI, ai sensi dell'art. 31, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(182) Articolo abrogato dall'art. 56, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

(183) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(184) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(185) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

(186) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2. Il testo originario era così formulato: «4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali, il PRSE, ed i rispettivi piani attuativi annuali, sono elaborati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.».

Art. 43

Programmazione ^{(187) (188) (189)},

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi

delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. In particolare il PRS contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;

b) le priorità geografiche e tematiche;

c) le priorità nell'ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all'articolo 46.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 1/2015* definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 1/2015*, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.

(187) Articolo dapprima modificato dall'*art. 27, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 57, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 43. Piano integrato delle attività internazionali. 1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1* (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla *L.R. n. 20/2008*), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.

2. Il piano integrato delle attività internazionali contiene:

a) l'analisi dello scenario internazionale;

b) l'analisi dei paesi e delle aree con le quali la Regione Toscana ha sviluppato a vario titolo relazioni internazionali;

c) l'esame delle iniziative e delle attività internazionali condotte dalla Regione in riferimento alle tematiche ed alle aree geografiche nel periodo di programmazione precedente, compresa la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, con riferimento agli elementi valutativi del piano stesso.

3. Il piano altresì contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;

b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;

c) le priorità geografiche e tematiche;

d) le azioni e gli strumenti di attuazione, con riferimento alle tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

e) le indicazioni relative ai progetti e alle iniziative dei soggetti terzi di cui all'articolo 47, comma 3;

f) le azioni di iniziativa regionale di cui all'articolo 46;

g) i programmi e le iniziative europee ed internazionali cui la Regione partecipa;

h) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e annuale per settore di intervento, compresi gli stanziamenti per eventuali interventi di emergenza di cui all'articolo 26;

i) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività correlate al piano, inclusi gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

4. Il piano integrato delle attività internazionali è redatto a cura del settore competente della Direzione generale della Presidenza.

5. Il piano integrato delle attività internazionali è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla [L.R. n. 1/2015](#).».

(188) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(189) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 44

Attuazione del piano integrato delle attività internazionali ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾.

[1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione].

(190) Articolo dapprima sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e poi abrogato dall'art. 56, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Attuazione del piano integrato delle attività internazionali. 1. Ogni anno la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'attuazione del piano integrato delle attività internazionali ai sensi dell'articolo 10-bis della L.R. n. 49/1999.».

(191) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(192) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 45

Monitoraggio e valutazione ⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾ ⁽¹⁹⁵⁾.

1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell'articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all'*articolo 22, comma 2, della L.R. n. 1/2015*.

(193) Articolo così sostituito dall'*art. 58, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 45. Monitoraggio e valutazione del piano integrato delle attività internazionali. 1. Ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione che descrive, in riferimento agli indicatori del piano integrato delle attività internazionali:

a) gli stati di realizzazione ed i risultati dell'attuazione del piano integrato delle attività internazionali e degli interventi di emergenza di cui all'articolo 26;

b) lo stato di avanzamento degli interventi comunitari di cui al titolo II della presente legge;

c) i seguiti operativi e lo stato di attuazione degli impegni assunti mediante gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti, anche in relazione alle segnalazioni del Ministro degli Affari esteri ai sensi dell'*articolo 6, comma 5, della L. n. 131/2003*.».

(194) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(195) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 46

Azioni di iniziativa regionale ⁽¹⁹⁶⁾ ⁽¹⁹⁷⁾.

1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:

- a) le aree geografiche di interesse;
- b) gli ambiti prioritari di intervento;
- c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
- d) le attività di sostegno alla programmazione regionale ⁽¹⁹⁸⁾.

(196) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(197) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(198) Comma così sostituito dall'art. 59, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il piano integrato delle attività internazionali definisce le azioni di iniziativa regionale e precisa:

- a) gli obiettivi generali;
- b) le aree geografiche di interesse;
- c) gli ambiti di intervento;
- d) le tipologie dei destinatari degli interventi;
- e) le attività di supporto.».

Art. 47*Progetti ed iniziative di soggetti terzi* ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾.

1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell'ambito delle attività di rilievo internazionale.

2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, specifica:

a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;

b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

c) le modalità di presentazione delle proposte;

d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;

e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi ⁽²⁰¹⁾.

3. [Ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma 2, il piano integrato delle attività internazionali indica:

a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;

b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

c) le modalità di presentazione delle proposte;

d) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché i criteri di redazione ed utilizzazione della graduatoria;

e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi] ⁽²⁰²⁾.

(199) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(200) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(201) Comma così sostituito dall'art. 60, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione, relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato.».

(202) Comma abrogato dall'art. 60, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 48

Convenzione con enti locali ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾.

1. Nelle materie di cui al capo IV della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all'articolo 47, comma 2 ⁽²⁰⁵⁾.

(203) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(204) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(205) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

Art. 49

Coordinamento politico-istituzionale ⁽²⁰⁶⁾ ⁽²⁰⁷⁾,

1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:

a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 43 ai fini del processo di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 45 ⁽²⁰⁸⁾;

b) [esamina la relazione semestrale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b)] ⁽²⁰⁹⁾;

c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.

(206) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(207) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(208) Lettera così modificata dall'*art. 61, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

(209) Lettera abrogata dall'*art. 61, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

Art. 50

Coordinamento tecnico-amministrativo ⁽²¹⁰⁾ ⁽²¹¹⁾.

1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all'*articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1* (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.

2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:

a) [assicurare il coordinamento, l'integrazione ed il più elevato grado di sinergia tra le attività delle singole strutture di massima dimensione e quanto previsto nel piano integrato delle attività internazionali] ⁽²¹²⁾;

b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 43 ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall'Unione europea ⁽²¹³⁾;

c) assicurare la valutazione dell'effettivo impatto, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.

(210) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(211) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(212) Lettera abrogata dall'*art. 62, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

(213) Lettera così modificata dall'*art. 62, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

Art. 51

Sistema informativo delle attività internazionali ⁽²¹⁴⁾ ⁽²¹⁵⁾.

1. All'interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
3. [Nell'ambito del documento di monitoraggio e di valutazione è dato conto dello stato di attuazione del sistema informativo] ⁽²¹⁶⁾.

(214) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(215) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(216) Comma abrogato dall'art. 63, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 52

Attività di supporto ⁽²¹⁷⁾ ⁽²¹⁸⁾.

1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico-amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.

(217) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(218) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

CAPO VII ⁽²¹⁹⁾

Partecipazione

Art. 53

Finalità e strumenti ⁽²²⁰⁾ ⁽²²¹⁾.

1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della L.R. n. 1/2015, garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di ⁽²²²⁾:

a) verificare orientamenti ed indirizzi d'azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;

b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;

c) raccordare ed integrare le attività svolte;

d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;

e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.

2-bis. La Giunta regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale ⁽²²³⁾.

(219) Il presente Titolo è stato sostituito dal Capo VII, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(220) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(221) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(222) Alinea così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

(223) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 54

Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali ⁽²²⁴⁾ ⁽²²⁵⁾.

1. Ai sensi dell'articoli 6, comma 7, della L. n. 131/2003, gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.

(224) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(225) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

CAPO VIII ⁽²²⁶⁾

Disposizioni finali

Art. 55

Norma transitoria ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾ ⁽²²⁹⁾.

- [1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati.]

(226) Il presente Titolo è stato sostituito dal Capo VIII, ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(227) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(228) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(229) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 56

Abrogazioni ⁽²³⁰⁾ ⁽²³¹⁾.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, sono abrogate:
- a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo

comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari);

b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti "art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE");

c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace);

d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (Istituzione dell'Ufficio di collegamento delle Regione Toscana a Bruxelles);

e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

h) *articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61* (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49; alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88; alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55; alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17).

2. Fino alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 12 e 12-bis della L.R. n. 19/1999.

(230) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(231) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 57

Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 1/2006 ⁽²³²⁾ ⁽²³³⁾.

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

"3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione."

(232) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(233) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 58

Norma finanziaria ⁽²³⁴⁾ ⁽²³⁵⁾.

1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all'articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:

a) UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

b) UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Agli oneri di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell'ambito della UPB 131 "Attività di carattere istituzionale -Spese correnti" del bilancio regionale.

3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 22 ⁽²³⁶⁾.

3-ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3-bis, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00 ⁽²³⁷⁾.

3-quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio ⁽²³⁸⁾.

4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio ⁽²³⁹⁾.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(234) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(235) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(236) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(237) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(238) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(239) Comma così modificato dall'art. 65, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

L.R. Basilicata 5 ottobre 2009, n. 31 [\(1\)](#).

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 8 ottobre 2009, n. 46.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione Basilicata alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità all'art. 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione e della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)) e della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Art. 2

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario.

1. La Giunta e il Consiglio Regionale formulano d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2. Le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
-

Art. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee.

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.
 2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale il disegno di legge comunitaria regionale, avente quale titolo "legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.
 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta Regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
-

Art. 4*Contenuti della legge comunitaria regionale.*

1. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;

b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario deve in ogni modo avvenire tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporta:

a) nuove spese o minori entrate;

b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:

a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;

b) una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 5*Rispetto della normativa comunitaria.*

1. La Giunta Regionale, effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione alle materie di propria competenza, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2. Nell'ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.
-

Art. 6*Sessione comunitaria del Consiglio Regionale.*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di:
 - definire gli indirizzi regionali in tema di politiche comunitarie;
 - determinare gli orientamenti regionali in materia di partecipazione alla formazione del diritto comunitario;
 - verificare lo stato di avanzamento dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie attivati a livello regionale.
2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta Regionale entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione nella quale sono esposti:
 - a) i contributi regionali per la definizione ed attuazione delle politiche comunitarie ed in particolare, le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;

b) le attività della Regione in materia di partecipazione alla formazione del diritto comunitario sia nella fase ascendente che discendente nonché il disegno di legge relativo alla legge comunitaria regionale, di cui al precedente articolo 3;

c) lo stato di avanzamento, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento della sessione comunitaria, dei singoli programmi cofinanziati da risorse comunitarie in corso di attuazione a livello regionale nonché l'indicazione delle iniziative che la Giunta regionale intende intraprendere nell'attivazione di risorse comunitarie e nell'implementazione delle relative azioni programmatiche.

3. La deliberazione di Consiglio Regionale di approvazione della relazione annuale in materia comunitaria costituisce per la Giunta Regionale atto di indirizzo politico e programmatico.

Art. 7

Programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

1. Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi Strutturali dell'Unione Europea sono predisposte - in conformità con le disposizioni comunitarie pertinenti ed in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel Programma Regionale di Sviluppo vigente e con le indicazioni derivanti dall'ultima sessione comunitaria - dai Dipartimenti competenti per materia e, nell'ipotesi di più dipartimenti interessati, dal Dipartimento Presidenza della Giunta ovvero dal Dipartimento da quest'ultimo delegato.

2. Le proposte programmatiche di cui al precedente comma - previa validazione del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo, di cui all'[articolo 10 legge regionale 2 marzo 1996, n. 12](#) s.i.m., ed acquisizione del parere di compatibilità rispetto al Piano Regionale di Sviluppo da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui all'[articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 48](#) s.i.m. - sono, su proposta dell'Assessore competente ovvero del Presidente, approvate dalla Giunta Regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

3. La deliberazione di Giunta Regionale di candidatura di programmi a valere sui Fondi Strutturali comunitari costituisce atto di indirizzo per i dipartimenti interessati nelle attività di negoziato con i competenti servizi comunitari nonché autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria.
 4. La decisione della Commissione Europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato dai Fondi Strutturali comunitari, è recepita dalla Giunta e tempestivamente comunicata al Consiglio Regionale.
 5. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le integrazioni ai programmi regionali a valere sui Fondi Strutturali comunitari sono assunte nelle sedi e secondo le modalità stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie e tempestivamente comunicate dalla Giunta al Consiglio regionale, nonché evidenziate nella relazione alla sessione comunitaria.
 6. Le decisioni della Commissione Europea, con cui si approvano in via definitiva i programmi regionali a valere sui Fondi Strutturali comunitari e le modifiche degli stessi, sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
 7. Le proposte regionali di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare candidature, selezione di progetti, ed altri atti) non rientranti in programmi a valere sui Fondi Strutturali sono predisposte dai Dipartimenti competenti per materia ed approvati dalla Giunta Regionale che ne dà comunicazione al Consiglio in occasione della sessione comunitaria immediatamente successiva.
-

Art. 8

Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari.

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta Regionale, nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nella sessione comunitaria, assicura adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali al processo normativo comunitario.

Art. 9*Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.*

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme del Consiglio regionale può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell'*art. 5 della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#)*, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

Art. 10*Misure urgenti.*

1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adeguamento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato oppure vi provvede con l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.

2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente della Giunta e/o il Consiglio Regionale attivano gli strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente.

Art. 11*Competenze del Consiglio Regionale.*

1. Il Consiglio Regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione e di piano concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto regionale.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di deliberazione da parte del Consiglio, la Giunta Regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione del Consiglio Regionale relativa alle proposte di atto, di cui al comma 1, contiene gli indirizzi per la Giunta Regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio Regionale per la deliberazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento indiretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 12*Aiuti di Stato.*

1. I disegni di legge regionale, di iniziativa del Consiglio o della Giunta, e gli schemi degli atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti all'obbligo di notifica, sono preventivamente notificati alla Commissione europea e, successivamente alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione, sono approvati rispettivamente dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive

competenze. Tali atti sono pubblicati sul Bollettino della Regione Basilicata contestualmente alla pubblicazione della decisione di autorizzazione dell'aiuto dal parte della Commissione europea.

2. Gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, che istituiscono o modificano aiuti di Stato in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea successivamente alla loro approvazione e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione della comunicazione di registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

3. I provvedimenti regionali che istituiscono o modificano aiuti di Stato in regime "de minimis", ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della loro approvazione, senza alcuna notifica preventiva o comunicazione successiva alla Commissione europea.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono rispettivamente notificati e comunicati in via elettronica, a cura dell'Ufficio competente, presso la Presidenza della Giunta Regionale, secondo le modalità previste dalle disposizioni comunitarie applicabili e secondo le procedure interne previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta ed approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Consiglio Regionale che disciplina lo schema organizzativo interno e le procedure relative agli adempimenti del presente articolo.

5. Gli Uffici regionali che gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria applicabile in materia (relazioni annuali, tenuta ed alimentazione del registro informatico degli aiuti di Stato e agli altri adempimenti), secondo le procedure approvate dal regolamento di cui al comma 4.

Art. 13

Disposizioni di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 14*Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli *articoli 9 e 10 della [legge regionale 24 giugno 1997, n. 30](#)* e sono, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dalle norme così abrogate.

Art. 15*Pubblicazione.*

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. Sicilia 26 aprile 2010, n. 10 [u](#).

Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee.

[\(1\)](#) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 aprile 2010, n. 21.

Regione siciliana

L'Assemblea regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Norme sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione degli atti e alla determinazione delle politiche dell'unione europea e sull'esercizio del potere estero

Art. 1

Principi e finalità.

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti e alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale

collaborazione con lo Stato, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Osservazioni della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea.

1. Il Governo della Regione definisce le osservazioni della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea nonché sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni.
 2. Il Governo della Regione riferisce alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea sulle proposte di osservazioni.
 3. Le commissioni competenti e la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea esaminano i progetti e gli atti di cui al comma 1 ed esprimono atti di indirizzo al Governo della Regione ai fini della formazione della posizione italiana. L'Assemblea può, inoltre, formulare osservazioni e trasmetterle al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, tramite la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome.
 4. L'Assemblea regionale siciliana, altresì, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trasmette al Parlamento della Repubblica le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale.
 5. L'Assemblea regionale siciliana può esprimere indirizzi al Governo della Regione anche al fine di sollecitare la richiesta di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il raggiungimento dell'intesa e per l'apposizione della riserva di esame di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
-

Art. 3*Esame del programma legislativo annuale e dei documenti di consultazione della Commissione europea.*

1. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per le parti di propria competenza, e la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea, esaminano i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea. Le commissioni possono formulare osservazioni ed esprimere atti di indirizzo al Governo della Regione. L'Assemblea può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d'indirizzo che contribuiscono alla formazione della posizione italiana.

Art. 4*Obblighi di informazione sulla formazione degli atti e la definizione delle politiche dell'Unione europea.*

1. Il Governo della Regione comunica all'Assemblea regionale siciliana:

a) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze delle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convocata in sessione comunitaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, delle riunioni per il raggiungimento dell'intesa sui progetti e gli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle altre riunioni aventi ad oggetto questioni europee;

b) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano ad oggetto questioni europee;

c) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze dei tavoli di coordinamento nazionali sui progetti e gli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale ai fini della definizione della posizione italiana ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze del comitato tecnico integrato del Comitato interministeriale

per gli affari comunitari europei di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) le risultanze delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni nelle quali il Governo della Repubblica abbia illustrato la posizione che intende assumere relativamente alle proposte e alle materie di competenza regionale inserite all'ordine del giorno del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e gli esiti delle relative riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

f) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, gli esiti degli incontri svolti dalle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio e della Commissione europea ai sensi dell'articolo [5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

2. In relazione agli atti di cui al comma 1, le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana possono formulare osservazioni ed esprimere indirizzi al Governo della Regione.

Art. 5

Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni dell'Unione europea.

1. L'indicazione dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle Regioni dell'Unione europea, quando spetti alla Regione, è effettuata dal Governo della Regione, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Governo della Regione garantisce un'informazione qualificata e tempestiva alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'attività svolta dai rappresentanti regionali in seno al predetto Comitato.

Art. 6

Obblighi di informazione.

1. Il Governo della Regione comunica all'Assemblea regionale siciliana l'avvio dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato e delle

procedure di infrazione da parte della Commissione europea per inadempienze o violazioni degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea imputabili alla Regione, con le informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario.

2. Le commissioni competenti e la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana esaminano gli atti di cui al comma 1 e possono formulare osservazioni o esprimere atti d'indirizzo al Governo della Regione.

3. I dipartimenti regionali assicurano una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con quello dell'Unione europea, anche ai fini dell'articolo 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e ne trasmettono le risultanze, con particolare riguardo alle misure da intraprendere, alla Presidenza della Regione. Gli assessori regionali, per le materie relative alla propria amministrazione, riferiscono annualmente sugli esiti di tale verifica alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, dando conto anche dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 7

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

1. Il Governo della Regione, al fine di dare tempestiva attuazione, nelle materie di competenza regionale, alle direttive europee e di conseguire l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta all'Assemblea regionale siciliana i necessari disegni di legge di settore. Quando sorga l'obbligo in capo agli Stati membri di dare attuazione agli atti dell'Unione europea entro un termine stabilito dai medesimi, il Governo presenta i predetti disegni di legge non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza, anche al fine di evitare che la Regione incorra nelle sanzioni previste dall'ordinamento nazionale e da quello dell'Unione europea.

Art. 8

Contenuto della legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea.

1. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti dell'Unione europea o da sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, il Governo della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea denominato 'Legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea' seguito dall'anno di riferimento. Nella relazione al disegno di legge, il Governo della Regione riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, sullo stato delle eventuali procedure di infrazione per inadempienze e violazione degli obblighi imputabili alla Regione. Da conto, in particolare, delle direttive in merito alle quali il termine di recepimento è scaduto e lo Stato ha adottato provvedimenti attuativi nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

2. La legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea:

a) reca le disposizioni volte a dare attuazione, nelle materie di competenza regionale, ove non si sia provveduto con i disegni di legge di settore di cui all'articolo 7, comma 1, alle direttive europee e ad assicurare, ove necessario, la piena applicazione dei regolamenti europei e la conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

b) contiene le disposizioni necessarie all'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali e degli atti della Commissione o degli altri organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e le opportune disposizioni modificative o abrogative di disposizioni vigenti oggetto di procedure d'infrazione;

c) contiene, altresì, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti di cui alle lettere a) e b) e a garantire la conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea.

3. Alla legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea è allegato un elenco contenente:

a) le direttive europee che non necessitino di provvedimenti di attuazione in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse;

b) gli atti dell'Unione europea che non necessitino di interventi legislativi con l'indicazione dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, adottati o da adottare.

Art. 9

Relazione annuale del Governo della Regione sulla partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea ed alla determinazione delle politiche dell'Unione europea e sull'attività di rilievo internazionale.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione relativa a:

a) le attività svolte, anche dai singoli assessori, e le posizioni assunte e che intenda assumere nella formazione degli atti e nella determinazione delle politiche dell'Unione europea, nelle sedi sia nazionali che europee;

b) le attività di rilievo internazionale, inclusi gli accordi, le intese e le attività promozionali, posti in essere nell'esercizio del potere estero della Regione.

2. L'Assemblea regionale siciliana può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d'indirizzo.

Art. 10

Ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea.

1. Nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione, il Presidente della Regione propone ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti della medesima Unione ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai fini di cui all'[articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), il Presidente della Regione chiede al Governo della Repubblica di proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti normativi ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana.

3. L'Assemblea regionale siciliana, anche ai fini del controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, può approvare atti d'indirizzo al Governo della Regione ai fini dell'attivazione della procedura per l'impugnazione degli atti dell'Unione europea.

TITOLO II

Norme in materia di programmazione dei fondi europei

Art. 11

Modifiche all'articolo [50](#) della [legge regionale 6 agosto 2009, n. 9](#), in materia di attuazione della programmazione regionale unitaria.

1. All'articolo [50](#) della [legge regionale 6 agosto 2009, n. 9](#), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«Un'apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'espressione degli atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all'Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l'istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell'Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Programmi operativi che attuano la programmazione regionale unitaria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e delle competenti commissioni dell'Assemblea

regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea. Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde. Le modifiche di carattere finanziario e di merito ai Programmi operativi sono comunicati alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e alla II Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d'indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l'opportunità, riferiscono all'Assemblea con apposita relazione.».

Art. 12

Accordi di programma quadro.

1. I nuovi accordi di programma quadro, sottoscritti dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente della medesima Assemblea.

2. Le rimodulazioni di carattere finanziario, le modifiche, le integrazioni e gli atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro sono comunicati alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il Governo riferisce annualmente sull'attuazione o sulla modificazione degli accordi di programma quadro in corso alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e, con particolare riferimento alle politiche finanziate con il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quadro della politica regionale unitaria di

programmazione, alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea.

Art. 13

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Lombardia 21 novembre 2011, n. 17 [\(1\)](#).**Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea** [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 novembre 2011, n. 47, Supplemento.

[\(2\)](#) L'*art. 1, comma 1, L.R. 3 aprile 2014, n. 14* ha disposto che nel testo della presente legge le parole "comunitaria", "comunitarie", "comunitari", ovunque ricorrano, siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: "europea", "europee", "europei".

[\(3\)](#) In esecuzione della presente legge vedi la *L.R. 8 aprile 2015, n. 8*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e la *L.R. 30 marzo 2016, n. 8*, entrata in vigore il 2 aprile 2016..

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della regione

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità e principi generali.*

1. In attuazione dell'articolo 117, commi primo e quinto, della Costituzione, della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e degli [articoli 6 e 39 dello Statuto d'autonomia](#), la presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e delle competenze stabilite dal Capo V della Costituzione [\(4\)](#).

2. La partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea persegue gli obiettivi di qualità della

legislazione ed è ispirata ai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#).

Art. 2 *Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

1-bis. La Giunta regionale e il Consiglio regionale regolano, d'intesa, gli assetti organizzativi interni al fine di garantire il raccordo, anche con analoghe strutture statali ed europee, necessario a una più efficace partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea anche tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici permanenti. ⁽⁵⁾

2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti europei nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo [24, comma 3, della L. 234/2012](#); ⁽⁶⁾

b) all'iter di formazione degli atti, sulla base di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;

e) all'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni.

(5) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lettera a\)](#), L.R. 3 aprile 2014, n. 14 e poi così modificato dall' [art. 2, comma 1, L.R. 30 marzo 2017, n. 12](#), entrata in vigore il 4 aprile 2017.

(6) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 1, lettera b\)](#), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

Art. 3 *Sessione europea.*

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale per l'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario di cui all'articolo 5 e della legge europea regionale, ai sensi dell'[articolo 8](#).

2. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

Art. 4 *Relazione programmatica sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea.*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione presenta una relazione nella quale sono illustrati:

a) gli orientamenti e le priorità che la Giunta regionale intende perseguire nell'anno con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e alle politiche dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione;

b) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione della Giunta regionale in merito all'attività dell'Unione europea.

Art. 5 *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea.*

1. Il Presidente della Regione, in occasione della sessione europea di cui all'[articolo 39, comma 3 dello Statuto](#), e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale: ⁽⁷⁾

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento regionale, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati.

[\(7\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera c\), L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L.R. 9 giugno 2020, n. 13](#), entrata in vigore il 12 giugno 2020.

Art. 6 *Partecipazione della Regione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea.*

01. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale condividono, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, della L. 234/2012](#). ⁽¹¹⁾

1. Per le finalità previste dall'[articolo 24, comma 3, della L. 234/2012](#) e dal comma 01, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti ricevuti attraverso apposita risoluzione della commissione consiliare

competente in materia di politiche europee approvata con le modalità previste dal Regolamento generale e nel rispetto dei tempi indicati dalla legge. A tal fine, e per favorire il raggiungimento di una posizione unitaria tra Giunta regionale e Consiglio regionale, l'assessore competente per materia, o suo delegato, è tenuto a partecipare alle sedute delle commissioni convocate per la trattazione della risoluzione. ⁽⁸⁾

2. Il Consiglio regionale può esprimere indirizzi alla Giunta regionale anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'*articolo 24, comma 5, della L. 234/2012*. ⁽⁹⁾

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'*articolo 24, comma 5, della L. 234/2012*, la Giunta regionale può richiedere il parere alla commissione competente che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente, le osservazioni stesse sono trasmesse alla medesima commissione. ⁽¹⁰⁾

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i nominativi degli esperti individuati dalla Regione che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione europea.

⁽⁸⁾ Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 3 aprile 2014, n. 14* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 30 marzo 2017, n. 12*, entrata in vigore il 4 aprile 2017. Il testo originario era così formulato: «1. In attuazione dell'*articolo 5, comma 3, della legge 11/2005*, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, attraverso apposita risoluzione approvata su iniziativa della commissione competente in materia di politiche europee, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.».

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 3 aprile 2014, n. 14*.

[\(10\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera f\), L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#).

[\(11\)](#) Comma inserito dall' [art. 2, comma 2, L.R. 30 marzo 2017, n. 12](#), entrata in vigore il 4 aprile 2017.

Art. 7 *Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà* ⁽¹²⁾.

1. Il Consiglio regionale può esprimere osservazioni sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'[articolo 25 della l. 234/2012](#).

2. Le osservazioni, di cui al comma 1, possono essere approvate anche dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee ai sensi del Regolamento generale del Consiglio regionale.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi individuate dalla normativa vigente, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

4. La Giunta regionale effettua le valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza, in raccordo con il Consiglio regionale.

[\(12\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 7 - Sussidiarietà. 1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dal Consiglio regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione del Consiglio regionale, sono comunicati alla Giunta regionale anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con il Consiglio regionale.».

Art. 8 *Legge europea regionale.*

1. La legge europea regionale, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, dello Statuto d'autonomia](#) persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 5, tenendo conto degli indirizzi formulati nella sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione «Legge europea regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento. [\(13\)](#)

2. La legge europea regionale è presentata dal Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e approvata dal Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La legge europea regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;

c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti europei di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente per l'attuazione o l'applicazione degli atti europei di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) individua gli atti normativi europei alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi;

g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;

h) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

4. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa rinvia. La legge regionale indica inoltre gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa europea siano contenute in altre leggi regionali.

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), L.R. 9 giugno 2020, n. 13](#), entrata in vigore il 12 giugno 2020.

Art. 8-bis *Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea* [\(14\)](#).

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi enti termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti o, ove necessario,

provvede direttamente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1](#) (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

[\(14\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 30 marzo 2016, n. 8](#), entrata in vigore il 2 aprile 2016.

Art. 9 *Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE.*

1. Su richiesta delle commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione e i tempi per l'esecuzione.

2. Il Consiglio regionale può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all'esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.

Art. 10 *Impugnazione di atti normativi europei.*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale che può approvare indirizzi, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)), l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo.

2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 11 *Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Art. 11-bis *Aiuti di Stato.* ⁽¹⁵⁾

1. Le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni di cui al primo periodo. È fatto salvo il caso in cui la stessa legge regionale che dispone le

agevolazioni provveda anche al relativo inquadramento ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato. ⁽¹⁶⁾

2. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 52, comma 7, della legge 234/2012](#), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

[\(15\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 30 marzo 2017, n. 12](#), entrata in vigore il 4 aprile 2017.

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), L.R. 28 dicembre 2020, n. 25](#), entrata in vigore il 31 dicembre 2020.

Art. 11-ter *Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale.* ⁽¹⁷⁾

1. La Regione approva con legge la costituzione e la partecipazione tramite adesione a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito ai sensi del [Regolamento \(CE\) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006](#), così come modificato dal [Regolamento \(UE\) n. 1302/2013, del 17 dicembre 2013](#), e ai sensi degli [articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).

2. Alle procedure di partecipazione o costituzione di un GECT si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22](#) (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e all'[articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34](#) (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) in quanto compatibili.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione alle procedure di partecipazione avviate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea).

[\(17\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L.R. 30 marzo 2017, n. 12*, entrata in vigore il 4 aprile 2017.

L.R. Veneto 25 novembre 2011, n. 26 [\(1\)](#).

Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Veneto 29 novembre 2011, n. 89.

[\(2\)](#) In attuazione della presente legge vedi la [L.R. 6 luglio 2012, n. 24](#), la [L.R. 7 novembre 2013, n. 27](#) e la [L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell'Unione europea e favorisce il processo d'integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.

Art. 2 *Oggetto.*

1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 3 *Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.*

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione degli atti dell'Unione europea, ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione ed una sua più efficace partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea ⁽³⁾.

⁽³⁾ Comma così modificato dall' *art. 5, commi 1 e 2, L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.*

TITOLO II**Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell'Unione europea****Art. 4** *Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo.*

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all'affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Fatti salvi i casi d'urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all'organo consiliare.

3. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

Art. 5 *Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.*

1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale ⁽⁴⁾.

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27](#).

TITOLO III

Partecipazione regionale all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea

Art. 6 *Sessione europea del Consiglio regionale.*

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno ⁽⁵⁾;
- d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'[articolo 7](#).

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea sono attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza, anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla [legge regionale 25 settembre 2017, n. 31](#) "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea ⁽⁶⁾.

3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'[art. 25, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27](#).

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, commi 1 e 2, L.R. 23 dicembre 2019, n. 53](#).

Art. 7 *Rapporto sugli affari europei.*

1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;

b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

c) le posizioni sostenute nell'ambito della Conferenza Stato regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei ⁽⁷⁾;

e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;

f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

[\(7\)](#) Lettera così modificata dall'*art. 26, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27*.

Art. 8 *La legge regionale europea.*

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

a) recepisce e attua gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ⁽¹⁰⁾;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee ⁽⁸⁾.

5-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee ⁽⁹⁾.

[\(8\)](#) Comma così modificato dall'[art. 27, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27](#).

[\(9\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 27, comma 2, L.R. 7 novembre 2013, n. 27](#).

[\(10\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, L.R. 21 dicembre 2018, n. 46](#).

Art. 9 *Programmazione regionale sulle politiche europee.*

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate [\(11\)](#).
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.

[\(11\)](#) Vedi, anche, la [Delib.C.R. 10 luglio 2014, n. 43](#) e il punto 1, [Delib.C.R. 15 febbraio 2022, n. 16](#).

Art. 10 *Informazione sulle politiche europee.*

1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all'[articolo 9](#), rendendo accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all'adozione di bandi per l'allocazione dei fondi europei.

Art. 11 *Impugnazione di atti normativi europei.*

1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.

Art. 12 *Aiuti di Stato.*

01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107,108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato [\(13\)](#).

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica o comunicazione in base alla normativa europea [\(14\)](#).

2. Le Strutture competenti per materia della Giunta regionale si conformano alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali relativamente al sistema di notificazione elettronica. La Giunta regionale a tal fine, con proprio provvedimento, disciplina le procedure afferenti gli aiuti di Stato dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente in materia europea. [\(12\)](#).

2-bis. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, previa acquisizione dell'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea [\(15\)](#).

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea ⁽¹⁶⁾.
4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.
5. [La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee] ⁽¹⁷⁾.
6. Le strutture della Giunta regionale competenti per materia garantiscono l'inserimento delle misure di aiuto di cui al comma 1 nel Registro nazionale aiuti (RNA) e l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale ⁽¹⁸⁾.

[\(12\)](#) Comma dapprima modificato dall' *art. 28, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27* e poi così sostituito dall' *art. 8, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*. Il testo precedente era così formulato: "2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. Contestualmente alla notifica è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea."

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*.

[\(14\)](#) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*. Il testo precedente era così formulato: "1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano

aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.

[\(15\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*.

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 5, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*.

[\(17\)](#) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 6, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*.

[\(18\)](#) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 7, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*. Il testo precedente era così formulato: “6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 12-bis *Procedure di recupero* ⁽¹⁹⁾.

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234* "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento ⁽²⁰⁾.

[\(19\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27*.

[\(20\)](#) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*.

Art. 12-ter *Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione [\(21\)](#).*

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di uno o più atti in materie di competenza regionale, avuto riguardo alle funzioni amministrative conferite ad enti locali con legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali inadempienti, assegna ai medesimi termini specifici per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure, ove necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

[\(21\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 10, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 22*.

TITOLO IV

Relazioni con istituzioni e organismi europei

Art. 13 *Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee.*

1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:

a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell'Unione europea;

c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico di valutazione integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei ⁽²²⁾.

2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei ⁽²³⁾.

3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:

a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni italiane;

b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei per la definizione della posizione italiana ⁽²⁴⁾;

c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.

4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione qualificata e tempestiva dell'attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l'invio dei relativi verbali di seduta.

⁽²²⁾ Lettera così modificata dall'*art. 30, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27*.

⁽²³⁾ Comma così modificato dall'*art. 30, comma 2, L.R. 7 novembre 2013, n. 27*.

⁽²⁴⁾ Lettera così modificata dall'*art. 30, comma 3, L.R. 7 novembre 2013, n. 27*.

Art. 14 *Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee.*

1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:

a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;

b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;

c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;

d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

e) informazione e consulenza all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;

f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;

h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;

i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d'interesse per il sistema veneto.

2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.

3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente ⁽²⁵⁾.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia.

[\(25\)](#) Comma così modificato dall'[art. 31, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27](#).

Art. 15 *Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo* ⁽²⁶⁾.

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nell'Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio per diventare punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica.

[\(26\)](#) In conformità al presente articolo, con [L.R. 12 ottobre 2012, n. 41](#) è stato istituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Senza Confini r.l."

TITOLO V

Disposizioni organizzative e finali

Art. 16 *Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative.*

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

- a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
- b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
- c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
- d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
- e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;
- f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.

3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione, garantendone il trattamento complessivo in godimento, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale ⁽²⁷⁾.

[\(27\)](#) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 27*.

Art. 17 *Monitoraggio sull'attuazione della legge.*

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'[articolo 10](#).

Art. 18 *Norma finanziaria.*

1. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità analoghe.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l'esercizio 2011, e in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 19 *Abrogazioni.*

1. È abrogata la [legge regionale 6 settembre 1996, n. 30](#) "Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. Umbria 11 luglio 2014, n. 11 [u](#).

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 luglio 2014, n. 34.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali ed in particolare della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché in attuazione dei principi dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 25, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.

Articolo 2 *Oggetto.*

1. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Articolo 3 *Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.*

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali.

3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale in tempo utile affinché l'Assemblea legislativa possa formulare eventuali indirizzi di cui la Giunta deve tenere conto e possa richiedere alla Giunta stessa di riferire alle Commissioni consiliari competenti per materia su ogni attività di rilievo europeo.

4. La Giunta regionale, in particolare, informa l'Assemblea legislativa:

a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;

b) sulle osservazioni inviate al Governo in assenza di un'intesa con l'Assemblea legislativa nei casi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;

c) sull'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;

d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea con ad oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa abbiano espresso una posizione;

- e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;
- f) sull'esecuzione di decisioni della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione medesima;
- g) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

5. La Giunta regionale rende note, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della [L. n. 234/2012](#) riguardanti:

- a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;
- b) l'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea;
- c) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) le proposte e le materie di competenza delle regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
- e) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;
- f) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

7. La Giunta regionale informa periodicamente l'Assemblea legislativa sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e dell'[articolo 24, comma 7 della L. n. 234/2012](#).

8. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi entro il termine stabilito dall'articolo 23, comma 2, lettera a).

9. L'Assemblea legislativa orienta le attività disciplinate dalla presente legge, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 1 dello Statuto.

10. Qualora la Giunta regionale non si sia conformata agli atti di indirizzo di cui al comma 9, il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa, fornendo le relative motivazioni.

Articolo 4 *Nomina di rappresentanti della Regione in organismi europei ed internazionali.*

1. L'Assemblea legislativa è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa o dal Presidente della Giunta, a seconda che i soggetti designati siano componenti dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale.

2. L'informativa di cui al comma 1 ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina e dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché dei curricula delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi svolti o in corso di svolgimento.

3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui al comma 1 vengano designati per il tramite delle Associazioni rappresentative delle autonomie regionali, inclusi i membri del Comitato delle Regioni designati, ai sensi dell'[articolo 27, comma 2 della L. n. 234/2012](#), dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti della Regione Umbria.

CAPO II

Partecipazione della regione alla formazione della normativa e delle politiche dell'unione europea

Articolo 5 *Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea.*

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'[articolo 24 della L. n. 234/2012](#).
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, inoltrati dalle Conferenze medesime ai sensi dell'[articolo 24, comma 1 della L. 234/2012](#).
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, per consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti ai sensi del comma 2, può proporre all'Assemblea legislativa di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione.
4. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 da parte dell'Assemblea legislativa senza che sia raggiunta un'intesa, la Giunta regionale può comunque trasmettere le osservazioni di cui al comma 1.
5. In assenza della proposta di cui al secondo periodo del comma 3, l'Assemblea legislativa formula le proprie osservazioni con apposita risoluzione da trasmettere al Governo nei modi e nei tempi di cui all'[articolo 24, comma 3 della L. n. 234/2012](#).
6. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dal medesimo espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 24, comma 5 della L. 234/2012](#).

7. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la Convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'[articolo 24, comma 4 della L. n. 234/2012](#).

8. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'[articolo 24, comma 7 della L. n. 234/2012](#) con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, che ne informa il Presidente dell'Assemblea legislativa.

Articolo 6 *Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.*

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ai sensi dell'[articolo 25 della L. n. 234/2012](#), può inviare alle Camere le proprie osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero sulle proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.

Articolo 7 *Dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea.*

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire alle Camere, nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'*articolo 9 della L. n. 234/2012*, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e ciascuno dei Presidenti dei due organi collegiali regionali, oltre che trasmetterli all'altro organo, li trasmette alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ed alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

CAPO III

Partecipazione della regione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea

Articolo 8 *Sessione regionale europea.*

1. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Assemblea legislativa è convocata per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 10;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;
- d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 9.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

Articolo 9 *Rapporto sugli affari europei.*

1. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;

b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);

e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi comunitari;

f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;

g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Articolo 10 *Legge regionale europea.*

1. La legge regionale europea è lo strumento con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tenuto conto della risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa nella sessione europea dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

2. In particolare la legge regionale europea:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

Articolo 11 *Programmazione regionale sulle politiche europee.*

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. L'Assemblea legislativa approva gli atti di indirizzo preliminari alla elaborazione della programmazione europea ai sensi dell'[articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), nonché le proposte di atti di programmazione elaborate dalla Giunta regionale relative agli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea. L'Assemblea legislativa adotta la deliberazione di approvazione delle proposte di atti di programmazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine la Giunta regionale procede comunque alla presentazione degli atti per il negoziato con il Governo e la Commissione europea ai sensi dell'[articolo 19, comma 4 della L.R. n. 13/2000](#) ⁽²⁾.

3. Relativamente agli atti di programmazione di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) conduce le procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea e riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa sull'andamento e sull'esito delle stesse;

b) prende atto, con propria deliberazione, dell'approvazione finale da parte della Commissione europea.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 18 ottobre 2019, n. 340](#).

Articolo 12 *Informazione sulle politiche europee.*

1. La Regione rende accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione dei fondi europei.

Articolo 13 *Impugnazione di atti normativi europei.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, può richiedere al Governo, informandone tempestivamente l'Assemblea legislativa, l'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.
 2. Le richieste sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee ed al Ministro degli affari esteri.
 3. L'Assemblea legislativa può chiedere al Presidente della Giunta regionale di attivarsi ai sensi del comma 1.
-

Articolo 14 *Notifica delle discipline per le attività di servizi.*

1. La Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla [direttiva 2006/123/Ce](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, come recepita nella legislazione statale.
2. I progetti di disposizioni di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono comunicati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.
3. Gli atti di competenza consiliare recanti i requisiti di cui al comma 1, sono comunicati dopo l'approvazione da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente in materie europee.
4. Le competenti strutture della Giunta regionale curano le comunicazioni dei progetti di disposizioni di cui al comma 2.
5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa curano le comunicazioni delle proposte di legge di cui al comma 3 nonché le comunicazioni dei progetti di disposizioni approvati dalla Giunta

regionale qualora i requisiti di cui al comma 1 siano introdotti e modificati in sede consiliare.

Articolo 15 *Aiuti di Stato.*

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'[articolo 45 della L. n. 234/2012](#). Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata, su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa proposta della Commissione consiliare competente in materie europee. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dall'Assemblea legislativa senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente, per l'adozione degli eventuali atti di spettanza.

CAPO IV

Relazioni con istituzioni e organismi europei

Articolo 16 *Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee.*

1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) informazione alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;

b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;

c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;

e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi umbri relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;

g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;

h) ogni altra attività funzionale al perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

Articolo 17 *Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo.*

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi

comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, con propria deliberazione può approvare progetti di intervento negli ambiti di cui alla presente legge da finanziarie con risorse del proprio bilancio, raccordandosi con le competenti strutture della Giunta regionale.

CAPO V

Rapporti internazionali

Articolo 18 *Attività di rilievo internazionale della Regione.*

1. La Regione svolge attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione. In particolare provvede a:

- a) concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato di cui all'articolo 19;
- b) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- c) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea, nonché dei programmi delle organizzazioni governative internazionali;
- d) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- e) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale e ad attrarre investimenti nella Regione da parte di soggetti esteri pubblici e privati;
- f) favorire la conoscenza nel mondo della cultura dell'Umbria e del suo patrimonio storico, artistico-culturale e ambientale;
- g) incentivare politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all'estero;
- h) promuovere azioni comuni tra istituzioni locali e la loro evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
- i) supportare iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo.

2. La Giunta regionale informa annualmente l'Assemblea legislativa in ordine alle attività di rilievo internazionale ed in particolare in ordine alle iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, possono avvalersi di specifiche professionalità, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

Articolo 19 *Accordi e intese.*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 25, comma 4 dello Statuto regionale, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, comma 9 della Costituzione, ed in particolare dell'[articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#)), coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dall'Assemblea legislativa, può sottoscrivere accordi con Stati esteri ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato sono conclusi dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'[articolo 6 della L. n. 131/2003](#).

3. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

4. Ai fini dell'attuazione dell'[articolo 6, comma 7 della L. n. 131/2003](#), i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.

CAPO VI

Modificazioni a leggi regionali

Articolo 20 *Modificazioni alla [legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).*

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'[articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è inserita la seguente: "*b-bis) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.*".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo [19](#) della [L.R. n. 13/2000](#) è inserito il seguente:

"4-bis. *Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*".

CAPO VII

Disposizioni sul controllo di attuazione della legge

Articolo 21 *Relazione all'Assemblea legislativa.*

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materie europee, per quanto di competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

CAPO VIII

Parziale abrogazione della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (riforma del sistema amministrativo regionale e locale - unione europea e relazioni internazionali - innovazione e semplificazione) e disposizioni finali e transitorie

Articolo 22 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) CAPO I (Unione Europea) del Titolo III della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

b) gli articoli [29](#) e [30](#) della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

c) CAPO II (Rapporti internazionali) del Titolo III della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

d) gli articoli [da 31 a 34 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

Articolo 23 *Disposizioni finali.*

1. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

- a) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Assemblea legislativa;
- b) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente della Giunta regionale;
- c) i tempi e le modalità di svolgimento della Sessione europea;
- d) l'assetto delle competenze di cui alla tabella a) allegata al Regolamento interno in relazione alle materie europee;
- e) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) è stipulata l'intesa di cui all'articolo 3, comma 8;
- b) la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:
 - 1) individuano le strutture, che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16, comma 1;
 - 2) individuano le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
 - 3) definiscono ogni altro aspetto relativo all'attuazione della presente legge.

3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b), sono oggetto di immediata e reciproca comunicazione tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Articolo 24 *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione, con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari 2014/2020, le proposte di programmi operativi regionali, che devono essere presentate alla Commissione europea entro il 22 luglio 2014, sono approvate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, primo periodo, dalla Giunta regionale, nel rispetto dello schema generale di orientamenti approvato dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, della L.R. n. 13/2000*. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge alle eventuali modifiche sostanziali, apportate ai programmi operativi regionali, soggette ad approvazione da parte della Commissione europea.

2. La Giunta regionale informa tempestivamente l'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea degli atti di programmazione di cui al comma 1, primo periodo e comunica, inoltre, sempre all'Assemblea legislativa, entro trenta giorni dalla adozione della relativa decisione da parte della Commissione europea, l'approvazione dei programmi operativi regionali.

Articolo 25 *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2015 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

L.R. Abruzzo 10 novembre 2014, n. 39 [\(1\)](#).

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 novembre 2014, n. 47.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.C.R. 22 marzo 2016, n. 59/2](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo [117](#) della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 2 *Rapporti Consiglio - Giunta regionale.*

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.
 2. In conformità al comma 4 dell'articolo [44](#) dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'[articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
 3. In attuazione dell'[articolo 68](#), comma 2, dello Statuto, il Presidente della Giunta informa il Consiglio sugli esiti delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'[articolo 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
 4. Entro due mesi dalla decisione della Commissione europea di approvazione, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui programmi finanziati dai fondi strutturali; il Consiglio regionale ne prende atto.
 5. Il Presidente della Giunta regionale, annualmente, entro il mese di novembre, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 4.
 6. [Nell'ambito della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Giunta regionale è agevolata la ricerca dei provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione] ⁽³⁾.
 7. [Ai fini dell'attuazione del comma 6, il Servizio competente della Giunta regionale provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] ⁽³⁾.
-

(3) Comma abrogato dall' [art. 41, comma 1, L.R. 30 agosto 2016, n. 30](#), a decorrere dal 15 settembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 42, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3 *Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei.*

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite all'[articolo 24 della L. 234/2012](#).

2. Nelle materie di competenza della Regione, il Consiglio regionale ricevuti i progetti e gli atti di cui all'[articolo 24, comma 1, della L. 234/2012](#), adotta e trasmette, nei termini previsti dal comma 3 del predetto articolo, le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta.

5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei tempi di cui all'[articolo 24, comma 3, della L. 234/2012](#) tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte di cui al comma 2 alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 trovano applicazione anche nei casi di partecipazione della Regione alle consultazioni indette dalla Commissione europea.

7. Il Presidente della Giunta individua tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici di cui agli articoli [19](#), comma 5, e [24](#), comma 7, della [L. 234/2012](#).

Art. 4 *Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.*

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2. Gli esiti della verifica di cui al comma 1 sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, se reputa necessario il raccordo con la Giunta regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 1 al Presidente della Giunta.

4. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere proposte da ciascun consigliere e, nei casi di cui al comma 3, dalla Giunta regionale.

5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei termini previsti per le verifiche di cui al comma 1 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 5 *Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee.*

1. La Regione partecipa alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea di cui all'*articolo 9 della [L. 234/2012](#)*.

2. La partecipazione di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, 4 e 5.

Art. 6 *Indirizzi in materia europea.*

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1.

3. L'esame del programma di cui al comma 1 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, relativo all'annualità precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche degli atti normativi europei individuati con l'accordo previsto all'*articolo [40, comma 5, della \[L. 234/2012\]\(#\)](#)*.

4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.

5. La relazione di cui al comma 3 riporta anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell'*articolo [29, comma 2, della \[L. 234/2012\]\(#\)](#)*.

6. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'*articolo [29 della \[L. 234/2012\]\(#\)](#)*.

Art. 7 *Riserva di esame.*

1. La Giunta regionale sollecita, anche su impulso del Consiglio regionale, la richiesta, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di apposizione della riserva di esame da parte del Governo prevista dall'[articolo 24, comma 5, della L. 234/2012](#).
 2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'[articolo 24, comma 5, della L. 234/2012](#) e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.
 3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
-

Art. 8 *Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale.*

1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.
2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
4. La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6.
5. La legge europea regionale reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite ed è immediatamente trasmessa dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 40 della L. 234/2012](#).

6. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti europei, ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;

b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);

d) nelle materie di cui all'[articolo 117](#), quarto comma, della Costituzione, determina le sanzioni amministrative necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione dell'ordinamento europeo;

e) dispone per la Regione, per quanto di competenza, quanto previsto dall'[articolo 30, commi 4 e 5, della L. 234/2012](#) per lo Stato;

f) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;

g) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge europea regionale, il Presidente della Giunta, ovvero l'Assessore competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché degli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 9 *Attuazione in via regolamentare.*

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

- a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10 *Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea.*

1. Qualora prima dell'entrata in vigore della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 deve avvenire in via amministrativa, la Giunta provvede immediatamente, ferma restando la successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lett. f).

3. Gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento regionale, possono essere attuati in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 11 *Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea.*

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti di indirizzo del Consiglio regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale di riferimento.
2. I progetti di legge di cui al comma 1 non possono contenere disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 12 *Notifica delle discipline per le attività di servizi.*

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.
2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.
3. I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.
4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#), attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).
5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dal Direzione Generale della Regione, attraverso il

competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia ⁽⁴⁾.

6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

7. La Regione, quando riceve, attraverso il sistema IMI, la comunicazione di progetti di cui al comma 1 notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, può, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea.

8. Le osservazioni di cui al comma 7 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

9. Alle fattispecie disciplinate dai commi 7 e 8 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5.

10. La trasmissione delle osservazioni regionali di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 5*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 12-bis *Coordinamento regionale per le procedure di infrazione* ⁽⁵⁾

1. In caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure d'infrazione che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, effettua il

raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture regionali della Giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale della Giunta, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, è referente regionale per la struttura di missione dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 richiedono al Servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella legge europea regionale.

4. Il Servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al Servizio competente del Consiglio regionale.

[\(5\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 30 agosto 2016, n. 30*, a decorrere dal 15 settembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 42, comma 1, della medesima legge*).

Art. 12-ter *Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea* ⁽⁶⁾.

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli Enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente

anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'Ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli Enti inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

[\(6\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 30 agosto 2016, n. 30](#), a decorrere dal 15 settembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 42, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Principi.*

1. La Regione, nell'attuazione della normativa europea, rispetta i criteri e si conforma ai principi di cui agli [articoli 32, comma 1, lett. c\)](#) e [53 della L. 234/2012](#).

Art. 14 *Aiuti di Stato* ^ω.

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica.

3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la

clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT.

6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime "de minimis", sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

8. Il Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

(7) Articolo dapprima modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 5](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 30 agosto 2016, n. 30](#), a decorrere dal 15 settembre 2016 (ai sensi di

quanto stabilito dall' [art. 42](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Aiuti di Stato. 1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli [107](#), [108](#) e [109](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4. I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dal Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11. Il Servizio di cui al comma 10 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

12. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

13. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.».

Art. 15 *Registrazione misure di aiuto.*

1. Nel rispetto dell'[articolo 52, comma 1, della L. 234/2012](#) e per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all'[articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57](#) (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione dei dati nella banca dati nazionale degli aiuti di Stato.

2. Per le finalità previste al comma 1, il Direzione Generale della Regione assicura il necessario coordinamento tra le strutture regionali che concedono aiuti ⁽⁸⁾.

3. I dipartimenti regionali della Giunta regionale e le direzioni regionali del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti di Stato, inseriscono nella banca dati nazionale le informazioni e i dati dalla stessa previsti.

(8) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 5](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 16 *Verifiche e controlli.*

1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'[articolo 46 della L. 234/2012](#), le strutture regionali che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che devono essere recuperati in esecuzione di una decisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Le strutture regionali forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 sia svolta mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), le strutture regionali concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 17 *Procedure di recupero.*

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, il Presidente della Giunta regionale, ove necessario, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla notifica della decisione allo Stato, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
2. La Regione effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero.
3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Regione secondo le modalità di cui all'*articolo [48, comma 4](#), della [L. 234/2012](#)*.

Art. 17-bis *Procedure di recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE ⁽⁹⁾.*

1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei, per fattispecie analoghe, per il recupero dei contributi erogati ai sensi dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), in tutto o in parte non utilizzati dai beneficiari o utilizzati in maniera difforme dai regolamenti europei.

[\(9\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L.R. 30 agosto 2016, n. 30*, a decorrere dal 15 settembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 42, comma 1, della medesima legge*).

Art. 18 *Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea.*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della L. 131/2003](#), l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.
 2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
 3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
-

Art. 19 *Norme organizzative.*

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo.
 2. I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio regionale competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione ed attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente.
-

Art. 20 *Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale adegua il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.
-

Art. 21 *Disposizioni finanziarie.*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22 *Abrogazioni.*

1. Gli [articoli 35, 36 e 37 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55](#) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#) e della [direttiva 2007/60/CE](#) e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)" sono abrogati.

2. La L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) è abrogata.

Art. 23 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Lazio 9 febbraio 2015, n. 1 ⁽¹⁾.

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 febbraio 2015, n. 12.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto dell'[articolo 117 della Costituzione](#), dello Statuto e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, favorisce il processo di integrazione europea nel proprio territorio, anche attraverso la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle iniziative europee, e promuove le attività di rilievo internazionale ispirate alla solidarietà e alla collaborazione reciproca tra gli Stati e tra i popoli.

Art. 2 *Oggetto.*

1. La presente legge, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza,

trasparenza, partecipazione democratica, pubblicità e armonizzazione, disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione e, in particolare:

- a) la partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, anche attraverso il ruolo attivo del Consiglio regionale, oltre che della competente commissione consiliare;
- b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- c) l'esercizio dei poteri della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- d) la promozione della conoscenza dei diritti, della cittadinanza e dei valori comuni europei, delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione politica e culturale dei cittadini nel processo decisionale europeo e alla vita democratica dell'Unione europea, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea e di contribuire a rimuovere gli ostacoli burocratici che si manifestino a livello europeo ⁽²⁾;
- e) nelle materie di propria competenza, la conclusione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati nonché l'attuazione e l'esecuzione di accordi internazionali conclusi dallo Stato.

(2) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

Art. 3 *Cooperazione interistituzionale. Modalità di informazione e collaborazione tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale.*

1. La Regione, allo scopo di rappresentare le proprie istanze in ambito europeo e internazionale, partecipa con i propri organi, ciascuno secondo le rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

2. Il Presidente della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale adottano ogni misura necessaria a realizzare la massima collaborazione nelle attività europee e di rilievo internazionale e, a tal fine, si informano

reciprocamente sulle attività svolte in detto ambito, contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un'efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo ⁽³⁾.

3. La Giunta regionale, in particolare, per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, assicura al Consiglio regionale un'informazione costante, almeno con cadenza semestrale, in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale, su cui la medesima commissione può formulare atti di indirizzo ⁽⁴⁾.

4. Il Presidente della Regione e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, d'intesa, le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di soddisfare le esigenze informative senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

(3) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

CAPO II

Partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea

Art. 4 *Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea.*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, esamina il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e gli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione europea, nonché la relazione annuale del Governo di cui all'*articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234* (Norme generali sulla

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ed approva una apposita risoluzione con la quale individua le aree e le iniziative di interesse prioritario, anche ai fini della partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

Art. 5 *Partecipazione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo.*

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale definiscono d'intesa la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, della L. 234/2012*.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, propone le osservazioni da sottoporre alla discussione e approvazione, con risoluzione, della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ⁽⁷⁾.

3. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della proposta di osservazioni da parte della Giunta regionale al Consiglio senza che sia intervenuta l'approvazione, la Giunta può comunque procedere alla formulazione delle osservazioni da trasmettere ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 6 ⁽⁸⁾.

4. In assenza della proposta della Giunta regionale, le osservazioni possono essere proposte da ciascun consigliere e sono tempestivamente comunicate dal presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei alla Giunta regionale. Le osservazioni sono approvate con risoluzione della commissione consiliare permanente competente in materia di affari

europei e trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 6 ⁽⁹⁾.

5. In caso di urgenza, in deroga al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei.

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione, formulate ai sensi del presente articolo, sono trasmesse dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nei termini previsti dall'[articolo 24, comma 3, della L. 234/2012](#) ⁽⁶⁾.

(6) Comma così rettificato dalla lettera a) dell'errata corrige pubblicata nel B.U. 30 luglio 2015, n. 61.

(7) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

(9) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lettera c\), L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

Art. 6 *Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.*

1. Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. A tal fine, la commissione consiliare permanente competente

in materia di affari europei procede alle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà, i cui esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi, ai sensi dell'[articolo 25 della L. 234/2012](#), alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare. Su questioni di particolare rilevanza la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei può sottoporre l'approvazione delle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà all'Aula ⁽¹⁰⁾.

2. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.

3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo, e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, ai quali partecipa.

(10) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

Art. 6-bis *Partecipazione al dialogo politico* ⁽¹¹⁾.

1. Il Consiglio e la Giunta regionale partecipano alle iniziative promosse dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee di cui all'[articolo 9 della L. 234/2012](#).

(11) Articolo aggiunto dall' [art. 6, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

Art. 7 *Altre attività di partecipazione alle decisioni europee.*

1. Il Presidente della Regione, anche su proposta del Consiglio regionale che si esprime su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, assume ogni iniziativa o decisione in merito alle ulteriori attività con le quali la Regione partecipa alle decisioni relative alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea ⁽¹⁴⁾.

2. In particolare, il Presidente della Regione:

a) ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 24, comma 4, della L. 234/2012](#), può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali);

b) ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 24, comma 5, della L. 234/2012](#), può chiedere alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea;

c) ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)), comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri la partecipazione propria o di un delegato alle attività del Consiglio dell'Unione europea, quale componente della delegazione italiana designato dalle Regioni e dalle province autonome;

d) ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, della L. n. 131/2003](#), propone alla Conferenza delle regioni e delle province autonome gli esperti che, nell'ambito della delegazione italiana, partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ⁽¹²⁾;

e) ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, della L. n. 234/2012](#), può chiedere al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di essere delegato a partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), quando sono trattate questioni di interesse della Regione ⁽¹³⁾;

f) ai sensi dell'[articolo 19, comma 5, della L. 234/2012](#), comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i rappresentanti della Regione che partecipano al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il CIAE;

g) ai sensi dell'[articolo 24, comma 7, della L. n. 234/2012](#), comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee i rappresentanti della Regione che partecipano ai gruppi di lavoro, ai fini della successiva definizione della posizione italiana in sede di Unione europea.

3. Il Presidente della Regione informa tempestivamente la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed il Consiglio regionale circa le attività di cui al comma 2.

(12) Lettera così rettificata dalla lettera b) dell'errata corrige pubblicata nel B.U. 30 luglio 2015, n. 61.

(13) Lettera così rettificata dalla lettera c) dell'errata corrige pubblicata nel B.U. 30 luglio 2015, n. 61.

(14) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

CAPO III

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 8 *Contenuti e modalità dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.*

1. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento e adotta ogni misura necessaria per prevenire l'avvio di procedure di infrazione o per porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione ⁽¹⁵⁾.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'[articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012](#), una relazione contenente le relative risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ⁽¹⁶⁾.

3. La Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea di norma attraverso la presentazione al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, della proposta di legge regionale europea.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione degli atti di cui al comma 1 siano contenute in altre leggi regionali.

(15) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lettera a\), L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

(16) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lettera b\), L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

Art. 9 *Legge regionale europea.*

1. La legge regionale europea, recante nel titolo l'indicazione "legge regionale europea" seguita dall'anno di riferimento:

a) recepisce le direttive dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;

b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e per l'attuazione degli ulteriori atti dell'Unione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

b-bis) reca le misure necessarie per prevenire l'avvio di procedure di infrazione o per porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione ⁽¹⁸⁾;

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;

d) contiene l'elenco degli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione dispone che provveda la Giunta regionale con regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto, la legge regionale europea dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti ⁽¹⁹⁾:

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Nella relazione alla proposta di legge regionale europea la Giunta regionale:

a) elenca le direttive europee che non necessitano di attuazione da parte della Regione in quanto:

- 1) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
- 2) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi; in tal caso la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;

b) riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.

4. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, tramite la Conferenza delle regioni e delle province autonome ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così rettificato dalla lettera d) dell'errata corrige pubblicata nel B.U. 30 luglio 2015, n. 61.

(18) Lettera aggiunta dall' *art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(19) Alinea così modificato dall' *art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

Art. 10 *Sessione europea* ⁽²²⁾.

1. Il Consiglio regionale si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale ⁽²⁰⁾.

2. Nel corso della sessione europea, il Consiglio regionale:

a) esamina ed approva la proposta di legge regionale europea di cui all'articolo 9;

b) esamina la relazione informativa annuale di cui all'articolo 11 ed approva, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale entro il 30 giugno ⁽²¹⁾.

(20) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(21) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(22) Vedi, anche, la *Dec.G.R. 29 marzo 2022, n. DEC15.*

Art. 11 *Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale* ⁽²⁸⁾.

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di legge regionale europea o comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa sull'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea, in cui espone, in particolare ⁽²⁴⁾:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Statoregioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, ai sensi dell'*articolo 22 della L. n. 234/2012*, e per la formazione della posizione italiana sui progetti di atti normativi dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'*articolo 24, comma 4, della L. n. 234/2012*;

b) le attività svolte nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del TFUE;

c) le posizioni sostenute dalla Regione nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea;

d) gli argomenti di interesse regionale esaminati nel Comitato tecnico di valutazione integrato del CIAE di cui all'[articolo 19, comma 5, della L. n. 234/2012](#);

e) le posizioni sostenute dalla Regione ai singoli gruppi di lavoro convocati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'[articolo 24, comma 7, della L. n. 234/2012](#), per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nelle materie di competenza regionale;

f) le posizioni assunte nella Conferenza delle regioni e delle province autonome su questioni europee ⁽²³⁾;

g) l'eventuale richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della L. n. 131/2003](#), nonché l'eventuale ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE;

h) le risultanze della verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea contenute nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2 nonché l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle ⁽²⁵⁾;

i) lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, delle principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso;

i-bis) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale ⁽²⁶⁾.

1-bis. Sulla relazione informativa annuale di cui al comma 1, il Consiglio regionale formula eventuali atti di indirizzo alla Giunta, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ⁽²⁷⁾.

1-ter. Sulla relazione informativa annuale di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia di affari europei può consultare gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione alle attività europee della Regione ⁽²⁷⁾.

(23) Lettera così rettificata dalla lettera e) dell'errata corrige pubblicata nel B.U. 30 luglio 2015, n. 61.

(24) Alinea così modificato dall' *art. 11, comma 1, lettera a), punto 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(25) Lettera così sostituita dall' *art. 11, comma 1, lettera a), punto 2, L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(26) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a), punto 3, L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(27) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(28) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 marzo 2019, n. 118* e la *Dec.G.R. 29 marzo 2022, n. DEC15.*

Art. 12 *Misure urgenti.*

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dello Statuto, il Presidente della Regione adotta le misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti europei immediatamente precettivi, in particolare in caso di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che provvede ad informare la commissione consiliare permanente competente ⁽²⁹⁾.

2. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 1 richiedano l'adozione di successive disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale, il Presidente della Regione presenta alla Giunta regionale lo schema di deliberazione per l'adozione degli atti necessari.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea, conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevenire l'avvio di procedure di infrazione o porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione, e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, che reca nel titolo "legge regionale di adeguamento agli obblighi europei" e indica nella relazione la data entro la quale deve essere approvata. In tali casi il Presidente della Regione attiva la procedura di urgenza prevista dall'articolo 38, comma 2, dello Statuto ⁽³⁰⁾.

(29) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(30) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

CAPO IV

Ulteriori competenze del Presidente della Regione

Art. 13 *Impugnazione di atti dell'Unione europea.*

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali (CAL), dandone comunicazione al Consiglio regionale:

a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della L. n. 131/2003*, di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-regioni;

b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.

2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione ad avviare i procedimenti necessari al fine di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si sia espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ⁽³¹⁾.

2-bis. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti ⁽³²⁾.

(31) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

(32) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

Art. 14 *Aiuti di Stato.*

1. Il Presidente della Regione assicura il coordinamento delle politiche e delle attività regionali relative agli aiuti di Stato.
2. La Regione concede aiuti di Stato nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE e dell'ulteriore normativa europea in materia. Per gli adempimenti di cui agli articoli 108, paragrafo 3 e 109 del TFUE, gli uffici regionali competenti alla concessione degli aiuti si raccordano con la struttura della Giunta regionale competente per il coordinamento degli aiuti di Stato e non danno esecuzione alle misure di aiuto prima della conclusione delle procedure previste dai vigenti regolamenti europei.
3. Gli atti normativi e amministrativi della Regione che prevedono aiuti di Stato e che sono soggetti alla decisione di autorizzazione della Commissione europea contengono apposita clausola di sospensione dell'efficacia.

CAPO V

Informazione, sostegno alla promozione e programmazione sulle politiche europee ⁽³³⁾

Art. 15 *Informazione e sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea ⁽³⁴⁾.*

1. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, sia attivando ogni altra iniziativa utile a tale scopo nonché rende accessibile ai cittadini, anche attraverso l'aggregazione dei sistemi informativi esistenti, tutte le informazioni relative a bandi e programmi dell'Unione europea ⁽³⁵⁾.

2. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono, anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell'idea di Europa, della storia dell'integrazione europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea. A tal fine, è istituita la settimana della cultura europea che si svolge, ogni anno, a partire dal 9 maggio ^{(36) (38)}.

2-bis. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono gli enti locali del territorio nella partecipazione a gemellaggi con le autorità locali e regionali degli altri Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei programmi dell'Unione europea in favore dello sviluppo della cittadinanza europea e del rafforzamento dell'identità e dello spirito europeo tra i cittadini ⁽³⁷⁾.

2-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2-bis, il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può adottare iniziative e promuovere progetti da finanziare con risorse del proprio bilancio senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo e nel limite delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma

01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" ⁽³⁷⁾.

3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici e privati, anche nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale europea e dei lavori della sessione europea.

(33) Rubrica così sostituita dall' *art. 14, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3*. Il testo precedente era così formulato : "Informazione e partecipazione".

(34) Rubrica così sostituita dall' *art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

(35) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

(36) Comma così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

(37) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

(38) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l' *art. 2, comma 1, L.R. 12 agosto 2020, n. 12*.

Art. 15-bis *Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e di investimento dell'Unione europea* ⁽³⁹⁾.

1. La Regione, al fine assicurare la piena attuazione delle politiche europee che contribuiscono allo sviluppo regionale, partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, approva, su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, gli atti di indirizzo propedeutici all'elaborazione della programmazione regionale relativa alle politiche di sviluppo, coesione e di investimento europee.

3. Con riferimento all'implementazione delle politiche di sviluppo, coesione e di investimento, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.

(39) Articolo aggiunto dall' *art. 16, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

CAPO VI

Rapporti internazionali

Art. 16 *Attività di rilievo internazionale.*

1. La Regione compie attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione, nei casi e secondo le procedure stabilite dalle leggi statali. In particolare provvede a ⁽⁴⁰⁾:

- a) concludere accordi con Stati;
- b) concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- c) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- d) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui il Governo italiano partecipa;
- e) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, i gemellaggi tra istituzioni locali e accordi di cooperazione e partenariato istituzionale con enti territoriali di Stati terzi per favorire lo sviluppo della cooperazione con relazioni stabili e continue, al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale ⁽⁴²⁾;
- f) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla *legge 11 agosto 2014, n. 125* (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) ⁽⁴¹⁾;

g) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Relativamente alle attività di rilievo internazionale svolte dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può formulare indirizzi, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, definendo principi e modalità per il coordinamento tra le suddette attività e individuando priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse ⁽⁴³⁾.

(40) Alinea così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera s), n. 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1*, della medesima legge).

(41) Lettera così modificata dall' *art. 35, comma 1, lettera s), n. 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1*, della medesima legge).

(42) Lettera così sostituita dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

(43) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3*.

Art. 17 *Accordi e intese.*

1. Il Presidente della Regione, in fase di trattative per la conclusione di accordi con Stati o di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, informa preventivamente il Consiglio regionale, che, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari internazionali, può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo ⁽⁴⁴⁾.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 6, commi 2 e 3, della L. n. 131/2003*, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato sono sottoscritti dal Presidente della Regione e ratificati con legge dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera n), dello Statuto.

(44) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

Art. 18 *Accordi internazionali conclusi dallo Stato.*

1. La Giunta regionale promuove l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato, nel rispetto dell'*articolo 6, comma 1, della L. n. 131/2003.*

2. La comunicazione effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, della L. n. 131/2003* è contestualmente trasmessa al Consiglio regionale, che può esprimere indirizzi, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 19 *Modalità organizzative e disposizioni finali* ⁽⁴⁵⁾.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionale, secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane interne in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa quella organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles.

2. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

2-bis. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni legislative vigenti ed al regolamento dei lavori del Consiglio regionale ⁽⁴⁶⁾.

(45) Rubrica così modificata dall' *art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

(46) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

Art. 20 *Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie.*

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio regolamento dei lavori alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione europea.

[2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1:

a) la relazione informativa annuale presentata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 è comunque esaminata entro il 30 aprile;

b) la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e le commissioni consiliari competenti per materia provvedono congiuntamente alla formulazione delle osservazioni ed alla valutazione relativa alla verifica della sussidiarietà di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, comma 1 ⁽⁴⁷⁾.

]

(47) Comma abrogato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

Art. 21 *Clausola valutativa.*

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.

Art. 22 *Disposizione di prima applicazione* ⁽⁴⁸⁾.

[1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 10, comma 2, lettera b), e all'articolo 11, comma 1, limitatamente ai termini temporali, non trovano applicazione per l'anno 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.]

(48) Articolo abrogato dall' [art. 21, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3](#).

Art. 22-bis *Disposizione finanziaria* ⁽⁴⁹⁾.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" della voce di spesa denominata: "Spese per l'informazione ed il sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea" la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019 e a euro 120.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione, rispettivamente, per l'anno 2019, delle risorse iscritte per le medesime finalità nel programma 01 della missione 01, ai sensi dell'[articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13](#) (Legge di stabilità regionale

2019), e per gli anni 2020 e 2021, delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle annualità 2020 e 2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

(49) Articolo aggiunto dall' *art. 22, comma 1, L.R. 22 marzo 2019, n. 3.*

L.P. provincia autonoma Bolzano 12 ottobre 2015, n. 14 [Ω](#).

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 ottobre 2015, n. 42, Supplemento n. 2.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea nonché all'adeguamento dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea, garantendo in tal modo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all'adeguamento dell'ordinamento giuridico provinciale a quello dell'Unione europea.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a) atti dell'Unione europea: regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto dell'Unione europea che vincoli gli Stati membri ad adottare provvedimenti di attuazione o adeguamento;
 - b) Corte di giustizia: Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - c) Commissione: Commissione europea;
 - d) Consiglio: Consiglio dell'Unione europea;
 - e) EU Pilot: procedimento antecedente alla procedura d'infrazione che avvia un dialogo informale e strutturato fra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di evitare una procedura d'infrazione;
 - f) procedura d'infrazione: procedura avviata secondo l'[articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#) contro uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati.
-
-

CAPO II

Partecipazione ai processi normativi e attuazione degli atti dell'Unione europea

Art. 3 *Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea.*

1. La Provincia concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del

Consiglio e dei gruppi di lavoro nonché dei Comitati del Consiglio e della Commissione, secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia.

Art. 4 *Legge europea provinciale.*

1. La Provincia, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La Giunta provinciale procede alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea e, accertata la necessità, presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge con il titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea provinciale", seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione al disegno di legge, la Giunta provinciale riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Provincia.

3-bis. Gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse. Sono fatte salve le misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali. ⁽²⁾

4. Resta salva la possibilità, in casi eccezionali dettati dall'imminente scadenza di termini o nel caso della predisposizione di norme organiche, che specifiche misure di attuazione della normativa dell'Unione europea siano inserite in altre leggi provinciali.

(2) Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 1, L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 5 *Contenuti della legge europea provinciale.*

1. La tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea e il periodico adeguamento dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea sono assicurati dalla legge europea provinciale, che reca:

- a) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti dell'Unione europea;
 - b) disposizioni modificative o abrogative di norme provinciali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
 - c) disposizioni che autorizzano la Giunta provinciale ovvero il/la Presidente della Provincia ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
 - d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
-

Art. 6 *Procedimento di formazione della legge europea provinciale.*

1. L'Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia provvede al costante monitoraggio degli atti dell'Unione europea, comunicandone gli esiti alle parti sociali, al Consiglio provinciale e alle ripartizioni provinciali competenti per materia. Queste ultime trasmettono all'Ufficio Legislativo provinciale le proposte di norme volte a dare attuazione agli atti dell'Unione europea o ad adeguare l'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea. Con riferimento ad eventuali procedimenti EU Pilot o a procedure d'infrazione, le ripartizioni trasmettono, anche in via preventiva, proposte di adeguamento delle relative norme provinciali di settore.

L'Ufficio Legislativo provinciale procede, quindi, alla predisposizione del disegno di legge europea provinciale.

Art. 7 *Adeguamenti tecnici in via amministrativa.*

1. Alle norme dell'Unione europea non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico della Provincia, è data attuazione in via amministrativa.

Art. 8 *Indicazione degli atti dell'Unione europea attuati.*

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono trasmessi al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le sentenze della Corte di giustizia che comportano obbligo di adeguamento per la Provincia sono indicate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 9 *Conformità al disposto delle direttive.*

1. In pendenza del termine di attuazione delle direttive europee non sono emanate norme legislative o regolamentari e non sono adottati

atti amministrativi contrari al contenuto delle direttive e incompatibili con i principi dalle stesse desumibili.

CAPO III

Altre disposizioni

Art. 10 *Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano per dare attuazione agli atti dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia, ovvero che adeguano l'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11 *Disposizione finanziaria.*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L.R. Molise 9 febbraio 2016, n. 2 [\(1\)](#).

Partecipazione della Regione Molise alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Molise 16 febbraio 2016, n. 4.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 65, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.

2. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 2 *Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee. Ciò al fine del raggiungimento di una posizione unitaria della Regione su progetti dell'Unione europea e atti normativi collegati.

3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale ed in particolare:

a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;

b) sulle osservazioni inviate ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei;

c) sull'iter di formazione degli atti della Regione tenendo conto di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;

d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;

f) sull'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni;

g) sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'[articolo 24, comma 7, della legge n. 234/2012](#);

h) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

4. La Giunta regionale è tenuta a rendere noto, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della [legge n. 234/2012](#) riguardanti:

- a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;
- b) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) le proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
- d) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;
- e) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

5. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi.

Art. 3 *Attuazione della normativa europea e verifica di conformità.*

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e da organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'[articolo 29, comma 3, della legge n. 234/2012](#), una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - con riguardo alle misure da intraprendere.
3. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, la Regione adotta ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 4 *Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea.*

1. La Regione, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'[articolo 24 della legge n. 234/2012](#).
 2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono formulate dal Consiglio regionale e trasmesse dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1 da parte delle Conferenze medesime. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa non provveda entro venti giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti da parte delle Conferenze, le osservazioni sono formulate e trasmesse dalla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
 3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dalla medesima Assemblea espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.
 4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'[articolo 24, comma 4, della legge n. 234/2012](#).
 5. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'[articolo 24, comma 7, della legge n. 234/2012](#) con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.
-

Art. 5 *Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.*

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa può inviare alle Camere le proprie osservazioni

sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'*articolo 25 della legge n. 234/2012*.

2. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere approvate con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.

5. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dal Consiglio regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.

6. L'Assemblea legislativa può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà istituita per iniziativa del Comitato delle Regioni, al fine di favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 6 *Sessione regionale europea.*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea, in una o più sedute, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nonché il rapporto di cui all'articolo 7.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli Enti locali, dell'Università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

Art. 7 *Rapporto sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea.*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un rapporto in merito alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;

b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

c) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione, ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

d) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

e) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);

f) i bandi elaborati e i progetti approvati per dare attuazione ai programmi europei;

g) lo stato del procedimento di formazione dei programmi operativi regionali (POR) cofinanziati dall'Unione europea e le relative fasi di negoziato con Governo e Commissione europea;

h) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 8 *Legge europea regionale.*

1. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta regionale, è lo strumento per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, dello Statuto della Regione, sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.

2. La legge europea regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;

c) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

d) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere precedenti ovvero a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

e) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;

f) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;

g) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

6. La legge europea regionale è approvata dall'Assemblea legislativa riunita in sessione europea.

Art. 9 *Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE.*

1. Su richiesta delle Commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione.

2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all'esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.

Art. 10 *Impugnazione di atti normativi europei.*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#)), l'impugnazione di atti normativi europei ritenuti illegittimi.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sugli esiti dei ricorsi proposti.
4. L'Assemblea legislativa concorre alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 11 *Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.

4. La Regione promuove, altresì, la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 12 *Partenariato istituzionale e cooperazione territoriale.*

1. La Regione, al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione con enti territoriali di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. L'Assemblea legislativa, in particolare, può adottare iniziative e approvare progetti di intervento necessari a valorizzare le opportunità derivanti dalla posizione di centralità del Molise nell'area euro-adriatica e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché la Regione possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica, avvalendosi di strutture ed organizzazioni regionali.

Art. 13 *Informazione sulle politiche europee.*

1. La Regione rende accessibili ai cittadini, tramite i propri sistemi informativi, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione di fondi europei.

2. La Giunta regionale informa regolarmente e tempestivamente l'Assemblea legislativa in ordine all'attuazione delle politiche europee ed allo svolgimento delle attività di rilievo europeo, e in particolare in ordine:

- a) agli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento europeo;
 - b) ai bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - c) alle iniziative di partenariato europeo promosse dalla Giunta regionale.
-

Art. 14 *Aiuti di Stato.*

1. Quando il regime di aiuti è contenuto in un atto di competenza del Consiglio regionale la Giunta regionale notifica alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee, dall'[articolo 45 della legge n. 234/2012](#) e dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge o di atto amministrativo, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 1.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di propria competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente.
5. Le strutture della Giunta regionale costituiscono una banca dati in materia di aiuti di Stato, condividendone il contenuto con l'Assemblea legislativa e garantendone ad essa l'accesso telematico.

Art. 15 *Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni ed in altri organismi europei.*

1. Ai sensi dell'[articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234/2012](#), il Presidente della Regione, propone alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle Regioni; il Presidente dell'Assemblea legislativa propone alla Conferenza dei Presidenti delle

assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle assemblee legislative regionali al Comitato delle regioni.

2. L'assemblea legislativa regionale è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa regionale presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o dal Presidente della Giunta regionale, a seconda che i soggetti designati siano espressione della Assemblea legislativa o della Giunta regionale. L'informativa ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina.

3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui ai commi 1 e 2 vengono designati per il tramite delle associazioni rappresentative delle autonomie regionali.

4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti regionali di cui al presente articolo.

Art. 16 *Modalità organizzative.*

1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) informazioni alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;

b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;

c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;

e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea, istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;

g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;

h) ogni altra attività funzionale al perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano la struttura organizzativa in relazione agli adempimenti derivanti dalla presente legge e stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge ed il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

3. Le strutture competenti della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo ed operativo con le istituzioni nazionali ed europee di riferimento.

Art. 17 *Clausola valutativa.*

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 13.

Art. 18 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 21 novembre 2008, n. 32 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi

dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie);

b) la legge regionale 6 dicembre 2005, n. 49 (Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'unione europea ai sensi dell'articolo 88 del trattato istitutivo);

c) la legge regionale 9 marzo 2007, n. 6 (Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari);

d) la legge regionale 28 settembre 2009, n. 25 (Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari);

e) la [legge regionale 14 febbraio 2011, n. 4](#) (Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Comunitari).

Art. 19 *Disposizioni finali.*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:

a) individuano le strutture che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16 comma 1;

b) individuano le strutture competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;

c) disciplinano gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali competenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;

d) definiscono ogni altro aspetto relativo alla attuazione della presente legge.

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1 sono oggetto di reciproca comunicazione tra Giunta regionale e Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni legislative nazionali ed al regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Art. 20 *Norma finanziaria.*

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. Puglia 9 aprile 2018, n. 11 [\(1\)](#).

Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 13 aprile 2018, n. 52.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge detta norme per la partecipazione della Regione Puglia alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell'[articolo 117](#), commi terzo, quinto e nono, della Costituzione della Repubblica italiana, dell'[articolo 9](#) dello Statuto regionale, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)) e della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 2 *Cooperazione interistituzionale.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

Art. 3 *Rapporti Giunta - Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un'efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.

2. La Giunta informa il Consiglio regionale, con particolare riferimento:

a) alla richiesta di raggiungimento dell'intesa di cui all'[articolo 24, comma 4, della L. 234/2012](#);

b) alle convocazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai fini della richiesta al Governo della apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea nei casi di cui all'[articolo 24, comma 5, della L. 234/2012](#)

c) alle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'[articolo 19, comma 4](#), e dell'[articolo 24, comma 7, della L. 234/2012](#);

d) alle proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;

e) ai risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

f) alle direttive europee di competenza regionale, individuate ai sensi dell'[articolo 40, comma 5, della L. 234/2012](#);

g) ai provvedimenti adottati per recepire le direttive europee di competenza regionale, ai sensi dell'[articolo 40, comma 2, della L. 234/2012](#);

h) alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia imputabili all'inadempimento della Regione.

3. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa al Consiglio regionale, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi.

Art. 4 *Strutture regionali per i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea.*

1. Le strutture regionali competenti per i rapporti con le istituzioni europee assicurano l'assistenza documentale e informativa ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale presso le istituzioni europee.

2. Le strutture di cui al comma 1, operano quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto della Giunta e del Consiglio regionale.

CAPO II

Partecipazione della regione alla formazione della normativa e all'orientamento delle politiche dell'unione europea

Art. 5 *Sessione europea.*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in Sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'UE e di eventuali altri strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee nonché della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'[articolo 13, comma 1, lettera a\), della L. 234/2012](#), e individua le aree e le iniziative di interesse prioritario ai fini della partecipazione di cui all'articolo 6.

2. Ai fini dello svolgimento della Sessione europea la Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il termine previsto al comma 1:

a) la relazione programmatica sulla partecipazione della Regione Puglia all'Unione europea per l'anno in corso;

b) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo predisposta ai sensi dell'*articolo [29, comma 3, della L. 234/2012](#)*.

3. A conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

4. La Commissione consiliare per le politiche europee e le commissioni competenti nelle materie oggetto di valutazione effettuano le più ampie consultazioni delle categorie economico-sociali della Regione in merito agli atti di programmazione europei e tengono conto degli esiti di tali consultazioni.

Art. 6 *Procedure di partecipazione della Regione.*

1. Le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea e gli atti preordinati all'adozione degli stessi sono presentate:

a) dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee con apposita risoluzione, previo parere delle commissioni competenti per materia e della Giunta regionale;

b) dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare per le politiche europee e delle commissioni competenti per materia.

2. Trascorsi infruttuosamente quindici giorni dal ricevimento degli atti, i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si intendono acquisiti.

3. In caso di urgenza, in deroga al comma 1, il presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente per le politiche europee.

4. Le osservazioni della Regione sono trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento al presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'*articolo [24, comma 3, della L. 234/2012](#)*.

Art. 7 *Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.*

1. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell'Unione europea, nelle materie di competenza regionale, in conformità all'articolo 6, paragrafo primo, del protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona.
2. La commissione consiliare permanente competente per le politiche europee, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia per le finalità di cui al comma 1, procede alle valutazioni relative alla verifica della sussidiarietà secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale; gli esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle regioni e alla Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 25 della L. 234/2012*.
3. La Giunta regionale può segnalare al Consiglio regionale questioni relative al controllo di sussidiarietà.
4. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.

Art. 8 *Dialogo politico.*

1. Il Consiglio e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'*articolo 9 della L. 234/2012*, inviano alle Camere ogni documento utile alla definizione delle politiche europee con le modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e sono trasmessi alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 9 *Riserva di esame.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo [24, comma 5](#), della [L. 234/2012](#)*, può chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere l'apposizione della riserva di cui al comma 1.
-

Art. 10 *Rappresentanti regionali presso il Comitato delle regioni.*

1. I membri titolari e quelli supplenti della Regione Puglia presso il Comitato delle regioni sono indicati dal presidente della Giunta e, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dal presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'*articolo [27](#) della [L. 234/2012](#)*.
-

CAPO III

Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 11 *Legge europea regionale.*

1. La Regione Puglia, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. Al fine di garantire l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea o da sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero al fine di prevenire procedure di infrazione a carico dell'Italia ma imputabili alla Regione e/o porvi termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge recante nel titolo "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento e i numeri identificativi delle direttive recepite.
3. La legge europea regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei;
- b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi;
- e) reca ogni disposizione necessaria alla attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

4. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea deve in ogni modo avvenire tramite legge europea regionale nel caso in cui esso comporti:

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.

5. Alla legge europea regionale è allegato l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme a esse, ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

Art. 12 *Attuazione in via regolamentare.*

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all'[articolo 44](#), comma 1, dello Statuto regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l'individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 13 *Misure urgenti.*

1. Qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale deve essere approvata oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 12, vi provvede mediante approvazione di apposito regolamento.

CAPO IV

Contenzioso

Art. 14 *Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Ue.*

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, ai sensi dell'*articolo [5, comma 2](#), della [L. 131/2003](#)*.

2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto legislativo dell'Unione europea.

3. È fatta salva la prerogativa del Consiglio regionale di sollecitare il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui è parte.

4. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 15 *Modalità organizzative.*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca, nonché le procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa la delegazione regionale con sede a Bruxelles.
2. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni coordinate, costituiscono un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio e individuano referenti tecnici per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale.
3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati, e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Art. 16 *Modifiche al regolamento interno del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale ridefinisce il proprio regolamento interno specificando, in particolare:
 - a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente, nonché l'istruttoria relativa a tale attività;
 - b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
 - c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;

- d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
- e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materia di politiche europee.
-

Art. 17 *Clausola valutativa.*

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di politiche europee, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.
-

Art. 18 *Abrogazioni.*

1. La [legge regionale 28 settembre 2011, n. 24](#) "Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.